

61.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 1978.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.	
<p>ADAMO: Per la rielaborazione, da parte del consorzio di bonifica dell'UFITA, del progetto per il rimboschimento della zona di Baronia (Avellino) (4-02912) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2115	<p>CASALINO: Per l'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva ai contadini della provincia di Lecce, con particolare riferimento ai soci della cooperativa « Nuova agricoltura » di Taurisano (Lecce) (4-03959) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2122
<p>MARI RACCAGNI: Per un intervento a favore della popolazione del comune di Monte Colombo (Forlì), colpita dalla grandinata nella notte tra il 31 maggio ed il 1° giugno 1977 (4-02986) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2116	<p>COLUCCI: Per una organica sistemazione normativa dell'attività della pesca sportiva nelle acque interne lacuali e fluviali (4-03998) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2122
<p>BAMBI: Sui criteri adottati dall'INEA (Istituto nazionale di economia agraria) per l'individuazione delle aziende di riferimento, al fine di stabilire il reddito da lavoro delle unità lavorative uomo (ULU) (4-02847) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2117	<p>COSTA: Per l'adozione di provvedimenti, in campo nazionale e in sede CEE, al fine di consentire l'assorbimento sul mercato interno della produzione nazionale di patate, ad un prezzo remunerativo per i produttori (4-03546) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2123
<p>BOZZI: Per un provvedimento volto ad evitare la vendita dell'azienda agricola di proprietà del Consorzio nazionale produttori canapa sita nel comune di Vitulazio (Caserta) (4-03354) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2120	<p>COSTAMAGNA: Per l'istituzione, a Vercelli, di una dogana autonoma (4-03377) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	2124
<p>CANTEMELMI: Per un intervento a favore dei produttori di patate della Marsica (L'Aquila) (4-03293) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	2121	<p>COSTAMAGNA: Per la riduzione del coefficiente per la determinazione della base imponibile del reddito dominicale dei terreni, in considerazione dell'abbassamento dei canoni d'affitto conseguente alla normativa sulle affittanze agrarie (4-03785) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	2125

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

	PAG.		PAG.
D'ALESSIO: Sulle spese sostenute dal Ministero della difesa per la pubblicazione delle riviste militari (4-00982 e 4-03413) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	2125	FRANCHI: Per la riassunzione in servizio di Filiberto Sotis presso la azienda speciale consorziale « Le gronde dei monti Aurunci » di Itri (Latina) (4-03124) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2134
D'ALESSIO: Per la tutela paesaggistica dell'isola di Zannone e per il ritorno dell'isola sotto l'amministrazione del comune di Ponza (Latina) (4-03182) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2130	GARGANO MARIO: Sulla mancata assegnazione dei contributi statali agli istituti di credito per la concessione di prestiti di esercizio agli agricoltori, con riferimento alla situazione della provincia di Latina (4-04253) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2136
DI NARDO: Sulle violazioni dello statuto dei lavoratori poste in atto dalla società ippica Villa Glori Agnano a danno dei dipendenti (4-01491) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2130	GATTI NATALINO: Per un intervento volto a garantire alle cantine della provincia di Modena la concessione di prestiti agevolati (4-01451) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2137
DI NARDO: Per l'apertura di un consolato onorario d'Italia a Kagoshima, in Giappone, e di un corrispondente ufficio giapponese a Napoli, in considerazione del gemellaggio esistente tra le due città (4-04293) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	2132	GIOVAGNOLI ANGELA: Per il non accoglimento, da parte dell'AIMA, delle perizie qualitative sul tabacco da ammettere al premio di coltivazione CEE effettuate da tecnici non abilitati dalla legge (4-02468) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2137
DI VAGNO: Per una modifica, in senso democratico, dello statuto della FISE (Federazione italiana sport equestri), e per la nomina di un commissario che resti in carica fino all'espletamento delle prossime olimpiadi (4-04087) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ).	2132	IANNIELLO: Sulla sospensione della gara a licitazione privata per la concessione in uso della strada Boscotrecase-Vesuvio (Napoli), indetta dall'ASFD per il 30 novembre 1977 (4-04124) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2139
DULBECCO: Per il ripristino, a Ventimiglia (Imperia), del centro di sdoganamento delle cipolle (4-04538) (risponde OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ).	2133	MANCUSO: Per la liquidazione del premio istituito dai regolamenti CEE per la riconversione nel settore della viticoltura, ai contadini in provincia di Enna che hanno estirpato il proprio vigneto (4-04448) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2140
FORNI: Sulla veridicità delle notizie stampa relative ad un presunto trivellamento del suolo effettuato dalla Nagra in territorio svizzero al confine con l'Italia, per creare depositi di scorie radioattive prodotte da centrali nucleari (4-01634) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	2133	MARZOTTO CAOTORTA: Per l'adozione di provvedimenti atti ad evitare l'annuale distruzione di enormi	

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

	PAG.		PAG.
quantità di frutta, con particolare riferimento alla trasformazione dei prodotti sugli stessi luoghi di produzione (4-03195) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2141	SERVADEI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare manovre speculative nel settore cerealicolo (4-03801) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2154
MICELI VINCENZO: Per l'adozione di provvedimenti volti a stroncare l'attività dei sofisticatori nelle province di Trapani e di Palermo (4-03324) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2142	SERVADEI: Sui motivi in base ai quali vengono organizzati in Italia un numero sempre maggiore di incontri di pugilato con pugili professionisti stranieri (4-03936) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ).	2156
MICELI VITO: Per la concessione, ai barcaioli di Pantelleria (Trapani), della autorizzazione al trasporto dei turisti per la visita delle località costiere dell'isola (4-02858) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ).	2144	SERVADEI: Sul progetto di estensione della denominazione di origine controllata dell'olio extra vergine di oliva (4-04257) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2156
NICOSIA: Sulla veridicità delle notizie circa l'impegno del Governo di delimitare restrittivamente il confine tra Italia e Tunisia (4-02570) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	2144	URSO GIACINTO: Sull'attività svolta dall'istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, anche in relazione alla crisi in cui versa il commercio del tabacco « levantino » (4-03948) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2157
OTTAVIANO: Sulle responsabilità di gestione della cooperativa agricola « Tre monti flamini » che hanno portato al dissesto economico dell'azienda, sui controlli governativi effettuati e sugli interventi finanziari a favore della cooperativa (4-02072) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2146	URSO SALVATORE: Per la immediata abolizione dei montanti compensativi comunitari e per la svalutazione della lira verde (4-03995) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2158
PETRELLA: Sugli interventi effettuati dall'AIMA negli ultimi tre anni per il ritiro delle eccedenze produttive e sull'utilizzazione dei relativi rimborsi nei settori orticoli e frutticoli, ripartita per regione (4-03425) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	2147	VALENSISE: Sul comportamento degli organi di pubblica sicurezza di Lamezia Terme (Catanzaro) nei confronti di Domenico Bagnato, consigliere provinciale del MSI-destra nazionale (4-02355) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> ).	2160
SERVADEI: Sulle misure protezionistiche poste in atto da alcuni paesi della CEE nei confronti dei prodotti italiani (4-03029) (risponde RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	2153	ADAMO. — <i>Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.</i> — Per sapere se siano a conoscenza della forte protesta dei contadini della Baronia (Avellino), nei confronti del consorzio di bo-	

nifica dell'UFITA per il progetto di forestazione predisposto da detto ente con il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno. I motivi della vertenza, in atto da alcuni mesi, sono da ricercarsi nelle conseguenze che la realizzazione del suddetto progetto determinerebbe ai danni di centinaia di contadini espulsi dai territori interessati dall'intervento; e va detto che si tratta di agricoltori impegnati in attività di conduzione di buone aziende provviste di scorte e bestiame.

Proposte concrete, intanto, sono state avanzate dai contadini per ottenere una diversa utilizzazione della spesa prevista dal progetto attraverso interventi di bonifica e creazione di opere idrauliche, considerato che nella zona in più punti sono in atto movimenti franosi causati dalla mancata regimentazione delle acque.

Considerato che il consorzio di bonifica, alle proposte delle popolazioni interessate, risponde che la rielaborazione del progetto non troverebbe approvazione da parte della Cassa per il mezzogiorno, anzi, determinerebbe la perdita del finanziamento, l'interrogante chiede di conoscere se le motivazioni addotte dal consorzio siano fondate e, in caso positivo, se si ritenga di dover rivedere sul piano generale la suddetta limitazione, consentendo, nel caso specifico, al consorzio UFITA di predisporre la nuova progettazione, assicurando così la bonifica dei territori, l'aumento della produttività dei terreni e la conservazione di tutta la mano d'opera agricola attualmente impegnata. (4-02912)

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato dall'interrogante, trattandosi di modifiche a progettazioni già approvate dalla Cassa per il mezzogiorno, si è ritenuto di interpellare il consorzio di bonifica dell'UFITA, il quale ha tra l'altro comunicato che:

a) il dissesto, la scarsa fertilità, le condizioni dei terreni da rimboschire e la finalizzazione delle opere a farsi sono incontestabilmente quelli descritti in progetto;

b) l'intervento si inquadra in un più ampio programma da molti anni in corso di realizzazione e finalizzato, oltre alla difesa e conservazione del suolo, alla preservazione delle progettate opere di sbarramento sul torrente Fiumarella;

c) non è opportuno annullare la realizzazione di un'opera di interesse collettivo e generale su interessate pressioni di singoli per non costituire un pericoloso precedente, che comprometterebbe in futuro ed ovunque qualsiasi intervento di forestazione.

Risulta, per altro, alla Cassa che le autorità locali hanno promosso incontri tra le parti interessate al fine di cercare una soluzione soddisfacente al particolare problema.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

ASCARI RACCAGNI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risarcire i danni verificatisi in comune di Monte Colombo (Forlì), a seguito di un disastroso temporale con grandinata, abbattutosi nel territorio del detto comune e zone limitrofe, nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 1977, che ha completamente distrutto tutti i raccolti, vanificando in una notte il lavoro e gli investimenti di un anno di tante famiglie.

Poiché di quanto sopra il sindaco del comune ha riferito alle autorità competenti — compresa la Regione — l'interrogante desidera conoscere quale intervento si proponga di fare l'Amministrazione centrale. (4-02986)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 13 — lettera c) — del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 1° dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1977, n. 349, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale delle avversità atmosferiche.

che segnalate dall'interrogante, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dei compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dal successivo articolo 13 della legge.

Con lo stesso decreto sono state delimitate, tra quelle delle altre province, le zone agrarie maggiormente colpite della provincia di Forlì ivi compreso, per l'intero territorio comunale, il comune di Monte Colombo ai fini della concessione, a favore degli agricoltori aventi titolo, delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della ripetuta legge.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che, in favore dei comuni di Monte Colombo e di Montescudo (Forlì) è stato concesso, con provvedimento del 28 novembre 1977, un contributo, rispettivamente di lire 20 e 10 milioni per la sistemazione di opere pubbliche comunali danneggiate dalle avversità in discorso.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

**BAMBI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto nazionale di economia agraria, nel quadro delle convenzioni stipulate con il Ministero della agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, relativa al recepimento delle direttive socio-strutturali della CEE, sostiene con le regioni una metodologia per l'individuazione delle aziende di riferimento che, non interpretando correttamente la legge, potrebbe risolversi in una esclusione delle provvidenze di un numero ancora più elevato di imprese familiari coltivatrici.

Inoltre in alcune regioni dopo gli incontri con l'Istituto nazionale di economia agraria si tende ad unificare le unità lavorative uomo familiari con quelle sala-

riate, con l'evidente intento di far in modo che, includendo artificiosamente nel calcolo dei beneficiari delle provvidenze anche i salariati, si aumenti per tale tipo di imprese il volume di finanziamenti.

È necessario precisare che lo scopo delle direttive comunitarie per la riforma delle strutture consiste nell'accordare un regime di maggiore favore a quelle aziende agricole che oggi non forniscono un reddito comparabile, ma che con acquisti, affitti, miglioramenti tecnici sono in grado di raggiungerlo.

Come è noto la legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153 di recepimento delle direttive socio-strutturali della CEE prescrive che gli imprenditori agricoli a titolo principale che presentano un piano di sviluppo aziendale debbano dimostrare di raggiungere, nel periodo di tempo prescritto, un reddito di lavoro aziendale, per una o due unità lavorative uomo comparabile con quello extra-agricolo.

All'articolo 17 la legge precisa che, come livelli di comparabilità, si assumono le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli — al netto degli oneri sociali, determinati dall'ISTAT — e che si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui sia raggiunto il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento. Lo stesso articolo 17 prevede che le modalità relative alla individuazione delle aziende di riferimento vengano determinate dal CIPE su proposta del Ministero della agricoltura e delle foreste che a tal fine attuerà specifiche convenzioni con l'Istituto nazionale di economia agraria.

In base a tali convenzioni l'Istituto nazionale di economia agraria sta prendendo contatti, con ogni singola regione, per definire i modelli da adottare nella ricerca delle aziende di riferimento.

Al riguardo, non si condivide la metodologia dell'Istituto nazionale di economia agraria che identifica le aziende di riferimento in aziende reali non raggiungendo in tal modo gli scopi delle aziende di riferimento stesse inserite in una ottica di pianificazione zonale.

Se si considera che scopo della riforma delle strutture è la comparabilità dei redditi, legata alla migliore utilizzazione delle risorse, e quindi ad una ideale combinazione dei fattori produttori, nella realtà, aziende che abbiano tali requisiti di ordinamento produttivo e di minimo nelle dimensioni non esistono. E ciò perché troveremo aziende con redditi al di sopra o al di sotto di quelli comparabili o aziende con reddito comparabile, ma che non concretizzano né una utilizzazione delle risorse, né il coordinamento dei fattori produttivi stessi, né un minimo nelle dimensioni.

È quindi opportuno chiarire che le aziende di riferimento debbono rappresentare dei modelli di aziende che si costituiscono in base alla individuazione accurata di quegli ordinamenti produttivi che derivano da aree omogenee determinate in base alla potenzialità delle risorse naturali, entro i vincoli sociali ed istituzionali esistenti e non rimovibili nell'arco dei sei-nove anni previsti, accertati dai piani zonali o in loro assenza dalle direttive di programmazione regionale. Le aziende di riferimento debbono essere costituite quindi da un modello ideale di aziende che abbiano redditi comparabili, con la utilizzazione ottimale delle risorse, con organizzazione ottimale dei fattori produttivi, ma costruite su parametri reali relativi alla zona omogenea a cui l'azienda si riferisce.

Relativamente alla determinazione del reddito da lavoro degli imprenditori che presentano il piano di sviluppo aziendale è bene dare corretta interpretazione alla normativa di legge. Infatti si vorrebbe individuare il reddito da lavoro delle unità lavorative uomo in modo errato, dividendo le ore complessive impiegate in azienda per 2.300 ore ottenendo così il numero di unità lavorative uomo; il reddito di lavoro complessivo dell'azienda diviso per le suddette unità lavorative uomo darebbe il reddito di lavoro per ogni unità lavorativa uomo impiegata. Tale ragionamento è errato in quanto, dichiarando le ore complessive impiegate dall'azienda, si elencano sia quelle impiegate dal lavoro

della famiglia coltivatrice, sia quelle impiegate dal lavoro salariale. Secondo la legge 9 maggio 1975, n. 153, invece può presentare domanda l'imprenditore ed eventualmente un componente della sua famiglia (coadiuvante), ma non salariato (dipendente).

Da quanto sopra, per una corretta impostazione del piano di sviluppo aziendale deve essere valutato il reddito di lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia in quanto il lavoro salariale viene remunerato secondo le tabelle dei contratti di lavoro e, rappresentando fattore di costo delle imprese, deve essere escluso dal suddetto calcolo.

Tutto ciò premesso si chiede al ministro quale direttiva intenda dare all'Istituto nazionale di economia agraria perché l'individuazione delle aziende di riferimento ed il calcolo del reddito di lavoro vengano effettuati secondo una corretta interpretazione del disposto della legge 9 maggio 1975, n. 153. (4-02847)

**RISPOSTA.** — Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha stabilito le modalità per l'individuazione delle aziende di riferimento, sulla base della proposta a suo tempo fatta da questo Ministero, d'intesa con le regioni.

In base alla convenzione stipulata tra il Ministero e l'Istituto nazionale di economia agraria ai termini del citato articolo 17, per la individuazione in concreto delle aziende di riferimento, i principi ispiratori dell'istituto sono stati quelli di seguire le indicazioni del CIPE e di stabilire rapporti sistematici di reciproca collaborazione con le regioni. Si osserva a questo proposito che l'azienda di riferimento — e questa è ormai un'interpretazione ovunque accettata — va considerata come uno strumento di assistenza tecnica per l'ammodernamento aziendale (in particolare attraverso i piani di sviluppo) ed al tempo stesso come un modo di esplicazione delle direttive della programmazione agricola regionale e zonale, che pos-

sano così trascendere i limiti delle semplici enunciazioni generiche e tradursi in modelli chiaramente comprensibili per gli operatori e quindi da essi ripetibili.

C'è da chiedersi se per raggiungere tali fini sia necessario basarsi su aziende già esistenti o costituire dei modelli ideali. Dall'interpretazione delle disposizioni del CIPE sembra preferibile la prima ipotesi in tutti quei casi in cui realmente esistono aziende efficienti, mentre la seconda andrebbe utilizzata laddove tali aziende non sussistano.

Si può osservare che concettualmente si tratta di due approcci diversi, in quanto prendere delle aziende reali come modelli significa riferirsi in genere ad una efficienza relativa, mentre l'azienda costruita in riferimento a certe zone, ordinamenti e tecnologie è un modello di efficienza ottimale.

Secondo il CIPE, il primo approccio sarebbe da preferire, perché le direttive comunitarie per l'ammodernamento delle strutture si rivolgono ad una realtà agricola quanto mai complessa e differenziata, che molto male si presta alla rigorosa suddivisione in caselle (le zone omogenee) per ciascuna delle quali venga individuata una soluzione ottimale applicabile a tutti. L'obiettivo delle direttive è quello di un miglioramento generale delle strutture, in modo da far conseguire agli agricoltori un reddito comparabile a quello degli operatori extra-agricoli delle stesse zone: questo può essere un obiettivo realistico, mentre non lo è certo quello di far raggiungere la ideale combinazione dei fattori produttivi, e quindi l'efficienza ottimale, a tutte le aziende. In questa ottica l'esistenza di aziende concrete che abbiano già raggiunto buoni livelli di efficienza è non solo la garanzia della reale fattibilità del modello, ma è anche un grande aiuto per i servizi di assistenza tecnica, per i funzionari che debbono istituire i piani di sviluppo e per gli agricoltori che debbono operare. Tutti costoro hanno infatti la possibilità di osservare, esaminare, ripetere una serie di elementi tecnici, economici, organizzativi, ecc. che nessun modello ideale può fornire. Poiché

molto spesso esistono realmente aziende che, nelle varie zone e per le varie tipologie, raggiungono, anche con dimensioni modeste, buoni livelli di efficienza relativa (relativamente cioè all'obiettivo delle direttive: il reddito comparabile) è preferibile fare riferimento ad esse, quanto meno in una prima fase, in quanto quel che si perde in termini di efficienza lo si acquista in termini di concretezza, di analisi, di rapidità, di molteplicità di modelli di ogni zona, di realizzazione effettiva, cioè, di quella fitta rete di aziende auspicata dalla relazione alla legge 153 del 1975.

Questo naturalmente non impedisce affatto che, nella misura in cui i piani zonalari entreranno nella pratica operativa e saranno soprattutto disponibili (anche dalle aziende che sono servite per modelli di riferimento) i necessari dati tecnici ed economici, la costruzione di modelli teorici che rispondano a criteri di ottima combinazione delle risorse venga effettuata, allo scopo di orientare sia l'azione politica sia l'assistenza tecnica, in termini di medio e lungo periodo.

La predisposizione di modelli teorici diventa, viceversa, necessaria — sempre interpretando le disposizioni del CIPE — nel breve periodo, in tutti quei casi nei quali non si è potuta constatare l'esistenza di aziende reali già efficienti, oppure la situazione è talmente difficile e/o richiede così profondi cambiamenti che il solo approccio possibile è quello della costruzione di un modello. Allo stato attuale delle cose non è facile dire quanta parte della realtà agricola ricada nella prima ipotesi e quanta nella seconda; le indagini dell'Istituto nazionale di economia agraria in collaborazione con le regioni potranno, a mano a mano, chiarire questo punto.

Circa, infine, l'altra questione prospettata dall'interrogante, riguardante la presunta unificazione tra unità lavorative uomo familiari e salariati, dalla quale derivano le considerazioni relative al calcolo del reddito da lavoro per unità lavorativa uomo, si chiarisce che non si tratta di un orientamento dell'Istituto nazionale di economia agraria, bensì di una opinione

espressa da alcuni partecipanti in occasione delle diverse riunioni tenutesi presso le regioni, alle quali hanno preso parte, oltre ai funzionari della regione ospitante, i rappresentanti delle organizzazioni agricole dell'università ed esperti di chiara fama. Il non allineamento alla predetta tesi da parte dell'istituto è stato, per altro, sottolineato da funzionari dell'istituto medesimo anche nelle successive riunioni, delle quali evidentemente l'interrogante non è stato informato.

*Il Ministro: MARCORÀ.*

**BOZZI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del bando di asta per la vendita dell'azienda agricola di proprietà del Consorzio nazionale produttori canapa, sita nel comune di Vitulazio (Caserta), e, in caso affermativo, se ritenga opportuno intervenire presso il consorzio stesso affinché venga revocata la decisione di vendita dell'azienda agricola citata o, quanto meno, sospeso il termine ultimo del 10 ottobre 1977 fissato nel bando per la presentazione delle offerte.

Quanto sopra in considerazione del fatto che l'azienda agricola sperimentale di Vitulazio, tra l'altro, ha dato e dovrebbe continuare a dare un contributo essenziale alla risoluzione dei problemi della canapa ed al rilancio della coltivazione della medesima ai fini di una ripresa del settore. Pertanto, se, come sembra, alla base della decisione di vendita stanno ragioni economiche derivanti dalla crisi finanziaria in cui versa il consorzio in questione, sembrerebbe all'interrogante opportuno un esame più approfondito dello stato patrimoniale e della situazione finanziaria dell'ente al fine di definire altre forme di intervento. (4-03354)

**RISPOSTA.** — In conseguenza dell'abolizione dell'ammasso obbligatorio della canapa, determinata dalla sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1963, n. 46, l'attività del Consorzio nazionale produttori canapa si è ridotta sostanzialmente all'attuazione dell'ammasso volontario e di

taluni compiti marginali, ai fini del miglioramento della produzione.

Inoltre, dalla campagna 1969-70, poiché la coltura della canapa, sia perché sostituita da altre colture più redditizie, sia per la difficoltà di reperimento della mano d'opera salariale, è andata via via diminuendo fino a ridursi a poche centinaia di ettari, il consorzio non ha potuto effettuare neppure l'ammasso volontario, che costituiva il principale mezzo per assicurare la copertura delle spese di gestione.

In tale precaria situazione, che ha indotto l'ente, per sopravvivere e per poter pagare gli stipendi ai propri dipendenti, a vendere parte del suo cospicuo patrimonio, questo Ministero è venuto nella determinazione di chiedere al Ministero del tesoro in data 27 dicembre 1976, di porre l'ente in liquidazione, con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1406. Senonché, essendo stato l'ente in questione inserito al n. 46 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa dell'esito della complessa procedura di cui all'articolo 113 del decreto medesimo, il Ministero del tesoro non ha ancora dato corso al provvedimento richiesto.

In relazione a quanto sopra, e in considerazione anche dell'impossibilità per l'ente di conseguire i propri fini istituzionali, non si sono ravvisati motivi per impedire la vendita dell'azienda agricola di Vitulazio, le cui risultanze economiche, per altro, si sono sempre rivelate passive per il consorzio.

Pertanto, a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero, della determinazione di procedere all'alienazione di taluni cespiti immobiliari non più indispensabili al funzionamento del consorzio, il commissario dell'ente, con bando dell'11 agosto 1977, disponeva la vendita all'asta della azienda, previa suddivisione dell'azienda stessa in due distinti lotti, uno dei quali comprendente per intero i beni concessi in uso al Consiglio nazionale delle ricerche, e ciò allo scopo di facilitare al Consiglio medesimo l'acquisto dell'azienda. L'esperimento della gara ha avuto luogo il 13 ottobre 1977 e si è concluso con



l'aggiudicazione dei beni all'unico offerente. In data 27 ottobre 1977, il consorzio, allo scopo di assecondare le proposte avanzate successivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche, chiedeva al Ministero l'autorizzazione ad avvalersi dell'articolo 6 del regolamento d'asta, che prevede la facoltà di recesso dalle operazioni di vendita fino all'avvenuta stipulazione dell'atto pubblico di compravendita. Sulla scorta dell'autorizzazione del Ministero, accordata in considerazione delle particolari finalità di pubblico interesse perseguite dal Consiglio nazionale delle ricerche, il consorzio ha deliberato la vendita del primo lotto all'aggiudicatario dell'asta e la vendita del secondo lotto al Consiglio nazionale delle ricerche. Le relative delibere adottate dal commissario ministeriale dell'ente in data 6 dicembre 1977, sono state approvate dal Ministero il 23 dicembre 1977.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

CANTELMI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) le ragioni per le quali non abbia ancora accolto la richiesta avanzata dai rappresentanti dei coltivatori della Marsica per un incontro che affronti e risolva la grave situazione che si è creata fra i produttori di patate; per sapere se ritenga opportuno convocare con la dovuta urgenza che il caso richiede, le organizzazioni di categoria, i sindaci dei comuni del Fucino, il comitato marsicano per lo sviluppo e l'occupazione, e gli altri richiedenti, per una rapida e positiva soluzione del problema, assumendo tutte le iniziative utili al raggiungimento del fine;

2) se sia vero che, sino ad oggi, pur non essendo state rilasciate licenze di importazione di patate dai paesi dell'est europeo, sarebbero ancora libere le importazioni dagli altri paesi extracomunitari (Canada, Perù, ecc.).

La eventuale, non auspicabile, mancata soluzione del problema potrebbe determinare una situazione di agitazione e di grave turbamento delle categorie interessate,

oltre che assestare un grave colpo all'economia marsicana, già sensibilmente scossa dal calo dell'occupazione operaia, dalla presenza massiccia di giovani in cerca di prima occupazione (fra costoro molti sono i laureati ed i diplomati), e dalla minacciata chiusura di alcune fabbriche industriali locali. (4-03293)

RISPOSTA. — La situazione di crisi nel mercato delle patate, determinata, come è noto, da un eccesso di sovrapproduzione, riguarda non soltanto la zona della Marsica, ma tutte le zone produttrici del paese.

Al fine di riequilibrare il mercato e consentire ai produttori una equa remunerazione, questo Ministero ha promosso la emanazione del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939. Con tale provvedimento legislativo sono state disposte particolari misure, intese ad agevolare l'avvio alla distillazione in alcool di 2 milioni di quintali di patate, assicurando nel contempo ai produttori un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale e concedendo ai distillatori l'esonero dell'intero ammontare dei diritti erariali, nonché una riduzione dell'imposta di fabbricazione, calcolata su una presunzione di resa media in alcool del 9,50 per cento e diversificata in relazione alla distanza tra la zona di ritiro delle patate e gli impianti di distillazione. Per altro, le anzidette misure si sono dimostrate insufficienti a garantire l'economicità dell'operazione di distillazione da parte delle aziende trasformatrici, tenuto conto della novità dell'operazione stessa, mai effettuata finora in Italia, e della conseguente impreparazione dei distillatori medesimi.

Si è, quindi, imposta la necessità di rendere le accennate misure agevolative più congrue, incidendo sulla riduzione dell'imposta di fabbricazione, calcolata questa volta su una resa media in alcool non più del 9,50 per cento, ma dell'8,50 per cento. A ciò si è provveduto con il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, che aumenta la riduzione dell'imposta di fabbri-

cazione nei confronti delle ditte trasformatrici: da 55.550 a 67.000 lire in via generale; da 57.650 a 69 mila per distanze superiori ai 200 chilometri; da 61.850 a 74 mila lire per distanze superiori ai 400 chilometri.

Lo stesso decreto-legge — le cui modalità di attuazione sono contenute nel decreto ministeriale 31 gennaio 1978 — prevede che la qualità di prodotto, che ogni singola regione potrà avviare alla distillazione, sia determinata da un piano di riparto, alla cui stesura ha provveduto questo Ministero, sentite le regioni interessate, con il decreto ministeriale 2 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 febbraio 1978, n. 37.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che in provincia di Lecce esiste una viva agitazione fra i contadini che ancora non hanno ricevuto l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva — quali siano i motivi che impediscono la regolare erogazione delle somme dovute a tutti gli olivicoltori salentini e particolarmente ai 200 soci della cooperativa Nuova agricoltura, di Taurisano (Lecce) per l'annata 1975-1976. (4-03959)

RISPOSTA. — La corresponsione dell'integrazione comunitaria di prezzo dell'olio d'oliva è vincolata all'osservanza delle procedure stabilite nei decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727, secondo le quali l'AIMA provvede al pagamento dell'integrazione stessa a mezzo di assegni bancari, sulla base di elenchi di produttori, sulle cui domande sono stati adottati, dagli uffici e dagli enti di sviluppo, incaricati del servizio istruttorio, gli atti definitivi, distinti per campagna e per provincia. Ne consegue che l'AIMA dà corso ai provvedimenti di competenza per il pagamento ai beneficiari non appena pervengono i singoli elenchi di liquidazione da parte dei predetti uffici ed enti.

Per quanto riguarda, in particolare, lo stato dei pagamenti dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva per la campagna 1975-1976 nella provincia di Lecce, si precisa che le domande presentate dai soci della cooperativa Nuova agricoltura di Taurisano sono state totalmente pagate per un importo di lire 34.363.105.

Per quel che concerne gli altri olivicoltori della provincia, si comunica che, all'inizio dell'anno 1978, sono pervenuti all'AIMA, da parte dell'Ente di sviluppo agricolo in Puglia, 35 elenchi, dei quali 21 sono già in corso di pagamento, mentre per gli altri i relativi mandati di pagamento sono in corso di esame presso gli organi di controllo.

Si assicura comunque che, non appena perverranno altri elenchi, l'AIMA provvederà con la massima sollecitudine al pagamento delle somme dovute agli aventi diritto.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

COLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che, per una organica e definitiva soluzione di tutta la problematica relativa all'esercizio della caccia, è in corso d'esame da parte del Parlamento un apposito disegno di legge quadro;

rilevato che anche per l'attività della pesca sportiva nelle acque interne lacuali e fluviali occorre dare una pari, adeguata ed organica sistemazione normativa, al fine di evitare che il diritto d'esercizio di tale salutare sport trovi differenti regolamentazioni da regione a regione, come purtroppo si sta attualmente verificando, dal momento che un soggetto, dopo aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti si vedrebbe limitato l'esercizio del diritto medesimo alle acque interne della sola regione rilasciante tale licenza;

considerato che a tale sistemazione legislativa potrebbe essere di valido aiuto la partecipazione dei rappresentanti della FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) che, nello specifico settore in causa, oltre

a costituire un qualificato organo del CONI, dall'esperienza pluriennale, comprende circa 650 mila iscritti — quali iniziative il ministro intenda adottare perché si pervenga, nel più breve tempo possibile, non solo a colmare l'attuale vuoto normativo in materia di pesca, ma anche ad eliminare la confusione esistente tra contrastanti provvedimenti delle regioni, con quella chiarezza e quella giustizia del diritto assolutamente necessarie per un'attività sportiva che, tra l'altro, per l'amenità dei nostri paesaggi, attira anche un elevato numero di turisti stranieri. (4-03998)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già in corso di studio la predisposizione di uno schema di disegno di legge-quadro per una disciplina della pesca nelle acque interne.

A tal fine, il Ministero medesimo si avvale anche della collaborazione dei rappresentanti della Federazione italiana della pesca sportiva oltre che di quelli delle organizzazioni dei pescatori di mestiere.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

COSTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio estero.* — Per conoscere — premesso che:

1) il costo di produzione delle patate per ettaro è attualmente di circa lire 2,5 milioni sul quale grava enormemente il costo del seme, che è in Italia superiore del 50 per cento a quello pagato dagli agricoltori francesi, tedeschi e olandesi;

2) è preponderante sui nostri mercati la presenza di ingenti quantitativi di patate provenienti soprattutto dalla Francia, Olanda, Germania e Svizzera nonostante la produzione nazionale sia pienamente concorrenziale sul piano economico e su quello qualitativo — se intendano attuare provvedimenti per:

a) ottenere dalla CEE la modifica ed una più giusta applicazione dei regolamenti agricoli;

b) stabilire un prezzo minimo al di sotto del quale venga bloccata l'importazione o quanto meno alleggerire, sia pure

temporaneamente, la situazione del mercato per consentire il preventivo assorbimento della produzione nazionale ad un prezzo equo e remunerativo per evitare che i nostri coltivatori siano indotti a cessare la produzione della patata con ulteriore aggravio per la bilancia dei pagamenti;

c) incrementare l'assorbimento del prodotto da parte del mercato con una opportuna campagna di stampa;

d) verificare le eventuali possibilità di intervento dell'AIMA. (4-03546)

RISPOSTA. — Non v'è dubbio che l'elevato costo di produzione delle patate nostrane sia legato al prezzo delle patate da seme selezionate e in gran parte di importazione, non essendo in grado i nostri centri di moltiplicazione di fornire annualmente le quantità occorrenti ai coltivatori per le esigenze di semina.

Se si tiene ancora presente che non sempre vengono impiegate patate da seme selezionate e di qualità, con negativi riflessi sulle rese unitarie della coltura oltre che sul piano qualitativo, anche perché spesso la coltura, in ambienti non sempre perfettamente rispondenti, viene irrigata per cui il prodotto risulta di più limitata conservabilità, si spiega, come rileva l'interrogante, la presenza, sui nostri mercati, di prodotto estero, da cui hanno origine i lamentati fenomeni di ricorrenti crisi del settore.

Per quanto riguarda l'attuale situazione di mercato, si precisa che essa è da attribuirsi all'abbondanza di prodotto che ha caratterizzato l'ultima campagna non soltanto in Italia, ma anche negli altri paesi europei, con conseguenti progressivi cedimenti delle quotazioni. Per altro, i provvedimenti auspicati dall'interrogante non trovano possibilità di attuazione, in quanto il settore in parola non è, per ora, soggetto ad una particolare regolamentazione comunitaria di mercato e non può, quindi, essere oggetto di intervento da parte della CEE. Tuttavia, questo Ministero, allo scopo di riequilibrare il mercato e consentire ai produttori un'equa

remunerazione, ha promosso l'emanazione del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 939. Con tale provvedimento legislativo sono state disposte particolari misure, intese ad agevolare l'avvio alla distillazione in alcool di 2 milioni di quintali di patate, assicurando nel contempo ai produttori un prezzo non inferiore a lire 8.500 al quintale e concedendo ai distillatori l'esonero dell'intero ammontare dei diritti erariali, nonché una riduzione dell'imposta di fabbricazione, calcolata su una presunzione di resa media in alcool del 9,50 per cento e diversificata in relazione alla distanza tra la zona di ritiro delle patate e gli impianti di distillazione.

Per altro, le anzidette misure si sono dimostrate insufficienti a garantire l'economicità dell'operazione di distillazione da parte delle aziende trasformatrici, tenuto conto della novità dell'operazione stessa, mai effettuata finora in Italia, e della conseguente impreparazione dei distillatori medesimi. Si è, quindi, imposta la necessità di rendere le accennate misure agevolative più congrue, incidendo sulla riduzione dell'imposta di fabbricazione, calcolata, questa volta, su una resa media in alcool non più del 9,50 per cento, ma dell'8,50 per cento. A ciò si è provveduto con il decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, le cui modalità di attuazione sono contenute nel decreto ministeriale 31 gennaio 1978. Lo stesso decreto-legge prevede che la quantità di prodotto che ogni singola regione potrà avviare alla distillazione sia determinata da un piano di riparto, alla cui stesura ha provveduto questo Ministero, sentite le regioni interessate, con il decreto ministeriale 2 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 7 febbraio 1978, n. 37.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che con decreto ministeriale 30 luglio 1975 (*Gaz-*

*zetta ufficiale* del 4 agosto 1975, n. 206) sono state istituite le sezioni doganali Magazzini doganali Vercelli società per azioni e Magazzini generali dei trafori società per azioni entrambe in Vercelli, presso gli omonimi magazzini generali, alle dipendenze della dogana principale di Biella (Vercelli), e che dopo alcuni rinvii, l'attivazione di dette sezioni è prevista per il 1° ottobre 1977 — se ritengano che l'attività dei due magazzini che hanno ottenuto le due sezioni sia assai limitata per non dire irrisoria e non giustifica una presenza doganale del genere, per cui si deve ritenere che la istituzione delle sezioni stesse sia stata sollecitata dai magazzini in questione non tanto per la necessità di servire i traffici da e per l'estero degli operatori economici ed industriali del vercellese, quanto dall'intendimento di dirottare sui propri impianti da altre sedi correnti commerciali di traffico non interessanti l'economia vercellese ma al solo fine di conseguire un utile privato.

Per chiedere al Governo, essendo necessario favorire gli scambi con l'estero della provincia di Vercelli nonché di promuovere e sollecitare l'economia della provincia stessa, in relazione alla costruzione dell'autostrada Genova Voltri-Sempione, di istituire una dogana autonoma nel capoluogo, che possa offrire il pubblico servizio a tutti indistintamente gli operatori, nell'esclusivo interesse loro e dell'erario, tenendo conto degli studi e delle riunioni promosse dalla camera di commercio di Vercelli per la realizzazione di un tale più razionale programma. (4-03377)

RISPOSTA. — L'istituzione delle due sezioni doganali indicate dall'interrogante trae origine dalla disposizione legislativa contenuta nell'articolo 14 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali.

La citata norma prevede che quando non esista sul luogo una dogana di primo ordine, sarà istituito, presso ogni ma-

gazzino generale ammesso a ricevere merci estere, un ufficio doganale avente la facoltà delle dogane di primo ordine e dipendente, come sezione, dalla dogana più vicina.

Nel caso di specie la dogana più vicina sarebbe stata Novara ma le due sezioni doganali sono state poste alle dipendenze della dogana di Biella ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 - secondo comma - del vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1972, n. 43.

I locali destinati a sede dei due uffici e le spese di impianto e di esercizio delle due sezioni sono a carico dei rispettivi magazzini generali presso i quali, ai sensi dell'articolo 127 del vigente testo unico, sono stati anche istituiti, con decreti ministeriali del 14 ottobre 1976, due centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. In tal modo si è inteso soddisfare anche le esigenze degli operatori economici ed industriali del vercellese, esonerando l'erario dagli oneri finanziari conseguenti alla istituzione di una dogana ed alla realizzazione delle relative attrezzature ed infrastrutture.

Ciò per altro non esclude che in futuro, ove l'intensità dei traffici con l'estero del vercellese e le conseguenti esigenze degli operatori economici locali aumentassero in misura tale da giustificare l'istituzione di una dogana di prima categoria, l'Amministrazione potrà riesaminare il problema al fine di ricercare la più idonea delle soluzioni.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia il caso, agli effetti della determinazione della base imponibile del reddito dominicale dei terreni da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, di abbassare il coefficiente da 75 a 30, dato che i canoni d'affitto dei fondi rustici

sono stati disastrosamente vanificati e quasi azzerati a seguito delle leggi 11 febbraio 1971, n. 11 e 10 dicembre 1973, n. 814, sulle affittanze agrarie e dato che molti proprietari di fondi rustici affittati non riescono a percepire neppure più un affitto tale da poter pagare le imposte.

(4-03785)

**RISPOSTA.** — Il problema sollevato dall'interrogante ha già una concreta risposta nella disciplina prevista per la determinazione del reddito dominicale dei terreni concessi in affitto.

L'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 384, dispone infatti che per i terreni concessi in affitto, la determinazione del reddito è effettuata sulla base dei canoni fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni. Tale disposizione, espressamente dettata per il biennio 1974-1975, ha avuto come è noto applicazione anche per il 1976, ed è ora all'esame dell'Amministrazione la possibilità di adottare per i redditi del 1977 lo stesso criterio già adottato per i precedenti periodi d'imposta.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

**D'ALESSIO, CORALLO E MARTORELLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) quanto spenda l'Amministrazione per le riviste militari (*Rivista militare, Rivista marittima, Rivista aeronautica, Quadrante, ecc.*);

2) come siano organizzate le rispettive redazioni;

3) quanti giornalisti professionisti vi lavorino e con quali compensi;

4) quanti siano i collaboratori e come vengano retribuiti;

5) quante copie vengano stampate nell'anno e come vengano distribuite (in abbonamento, nelle edicole, direttamente, ecc.);

6) inoltre su quali capitoli del bilancio della Difesa vengano imputate le relative spese;

7) infine, tenuti presenti i rilievi della Corte dei conti, da ultimo ricordati nella relazione al Parlamento per l'esercizio finanziario 1975, se e come si intendano regolarizzare queste gestioni fuori bilancio. (4-00982)

D'ALESSIO, CORALLO E MARTORELLI.  
— *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere (tenuta presente la mancata risposta all'interrogazione n. 4-00982):

1) quanto spenda l'Amministrazione per le riviste militari (*Rivista militare, Rivista marittima, Rivista aeronautica, Quadrante, ecc.*);

2) come siano organizzate le rispettive redazioni;

3) quanti giornalisti professionisti vi lavorino e con quali compensi;

4) quanti siano i collaboratori e come vengano retribuiti;

5) quante copie vengano stampate nell'anno e come vengano distribuite (in abbonamento, nelle edicole, direttamente, ecc.);

6) inoltre su quali capitoli del bilancio della Difesa vengano imputate le relative spese;

7) infine, tenuti presenti i rilievi della Corte dei conti, da ultimo ricordati nella relazione al Parlamento per l'esercizio finanziario 1975, se e come si intendano regolarizzare queste gestioni fuori bilancio. (4-03413)

RISPOSTA. — Si trasmettono, in allegato, i dati richiesti dall'interrogante.

Si chiarisce, inoltre, che dal 1° gennaio 1976, le gestioni fuori bilancio relative all'ambito editoriale della Difesa, di cui faceva cenno la relazione della Corte dei conti al Parlamento per il 1975 e che sostanzialmente riguardavano la *Rivista marittima* e gli *Annali di medicina navale*, sono state ricondotte in bilancio, con imputazione al capitolo 3601 (Spese per istituti, accademie e scuole della marina).

*Il Ministro:* RUFFINI.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

## ALLEGATO

ELENCO RIVISTE MILITARI	Spesa annua lire	Redazioni	Giornali- sti profes- sionisti e loro compe- tenze	Collaboratori e loro retribuzioni	Numero di copie per anno e loro distribuzione	Capitoli di bilancio
Rivista aeronautica . . . . .	34.700.000	due redattori (un ufficiale in servizio permanente ef- fettivo + un civile)	—	— non esistono collabora- tori fissi; — i loro compensi sono ricompresi nella cifra globale.	— 3 mila copie per anno; — due terzi distribuite gratuitamente ad enti pubblici; — un terzo a privati (il ricavato viene versato in tesoreria).	3631
Rivista marittima . . . . .	43 milioni	un direttore (ufficiale am- ministrativo in servizio permanente effettivo) + quattro redattori (ufficiali)	—	— non esistono collabora- tori fissi; — compenso per articolo: lire 3 mila-5 mila per cartella dattiloscritta.	— 4.500 per anno; — 3 mila distribuite in abbonamento e vendita (ricavato all'erario).	3601 (dal 1° gennaio 1976)
Annali di medicina navale . . . . .	7 milioni	un direttore, un redattore capo e un contabile (dipen- dente dall'Amministrazione)	—	— compensi per articolo attribuito in base a ta- riffe predisposte.	— 2.200 per anno; — distribuite in abbona- mento agli ufficiali me- dici in servizio perma- nente effettivo e a ti- tolo gratuito agli enti militari.	3601 (dal 1° gennaio 1976)
L'Amministrazione della di- fesa . . . . .	9.740.000	4 dipendenti (dipendenti Difesa)	—	da tre a cinque per ogni numero compensi: 3.500-5 mila per cartella	3.300 (1976) distribuzione gratuita	1086

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

ELENCO RIVISTE MILITARI	Spesa annua lire	Redazioni	Giornali- sti profes- sionisti e loro compe- tenze	Collaboratori e loro retribuzioni	Numero di copie per anno e loro distribuzione	Capitoli di bilancio
Rivista militare . . . . .	121 milioni	— segreteria — sezione redazione — sezione diffusione e di- stribuzione — dieci militari + due ci- vili (tutti dipendenti Ministero difesa)	—	compensi: 3.500-5 mila per cartella	— 30 mila copie per anno; — parte abbonamenti e a pagamento (versamento proventi al Tesoro) — parte gratuita	3571
Il Tedeforo . . . . .		ha cessato le pubblicazioni dal 1° gennaio 1976				3571
Rivista di meteorologia aeronautica . . . . .	5.705.730	direttore (capo servizio meteorologico Aeronautica) 3 ufficiali (comitato di re- dazione)	—	collaboratori: alcune decine lire 5 mila per pagina	trimestrale: 1200 copie — abbonamenti — scambi — distribuzione gratuita	3631
Rivista di medicina aero- nautica e spaziale . . . . .	10 milioni	— direttore — redattore capo — alcuni ufficiali medici (non retribuiti) — prestazioni saltuarie	—	collaboratori saltuari	trimestrale: mille copie cessione a pagamento e gratuite	3631
L'Universo . . . . .	46.900.000	IGM Firenze tre militari tre civili	—	collaboratori esterni vari = 2.100.000 per anno	27 mila distribuzione per abbona- mento o presso sezioni vendite IGMI	3574
Bollettino di geodesia e scienze affini . . . . .	15.700.000	Istituto geografico militare direttore IGM tre professori universitari un impiegato civile	—	collaboratori esterni sal- tuari (traduttori) Spesa: 200 mila per anno	45 mila copie annue distribuzioni per abbona- mento effettuate presso se- zioni vendita IGM	3574



## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

ELENCO RIVISTE MILITARI	Spesa annua lire	Redazioni	Giornalisti professionisti e loro competenze	Collaboratori e loro retribuzioni	Numero di copie per anno e loro distribuzione	Capitoli di bilancio
Notiziario della marina . . . . .	59 milioni	stato maggiore marina - ufficiali documenti e propaganda (un ufficiale + due im- piegati + un operaio)	—	—	88 mila copie per anno distribuzione diretta a en- ti marina	3542
Quadrante . . . . .	82.069.960 (1976)	servizio generale + reda- zione = 18 dipendenti (personale civile e mili- tare di leva) direttore capo servizi pub- blici informazioni Ministero di- fesa	—	collaboratori esterni sal- tuari. Compensi: 3.500-5 mila per cartella soro)	308 mila per anno — distribuzione gratuita — in abbonamento o ven- dita (ricavato al Te- soro)	1086
Selezione militare aeronau- tica . . . . .						
		ha cessato le pubblicazioni dal mese di maggio 1975				1086
Notiziario aviazione . . . . .	9.754.000	stato maggiore aviazione stessa redazione di <i>Rivi- sta aeronautica</i>	—	— collaboratori esterni vari — compensi vari a secon- da del tipo di articolo	32 mila copie distribuzione diretta	1087
Notiziario esercito . . . . .	18 milioni	si avvale dell'organizzazio- ne di ufficio documenta- zione e propaganda	—	—	— 60 mila — distribuzione diretta con abbonamento — gratuita ad enti, scuo- le e privati	1087

D'ALESSIO, BARCA E GRASSUCCI. —  
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.  
— Per conoscere:

1) quali provvedimenti siano stati adottati allo scopo di tutelare l'integrità naturale e paesaggistica dell'isola di Zannone;

2) le ragioni che finora hanno impedito al comune di Ponza (Latina) di rientrare nella piena disponibilità del suddetto territorio, tuttora occupato dal conte Carlo Vignati di Milano nonostante il contratto di affitto sia scaduto da circa dieci anni.

(4-03182)

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Ponza, nella seduta del 21 gennaio 1978, ha deliberato di richiedere l'inclusione dell'isola di Zannone nel parco nazionale del Circeo. Attualmente la relativa delibera è all'esame del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Latina. Non appena tale atto sarà stato approvato, questo Ministero potrà predisporre lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente l'inclusione dell'isola di Zannone nel perimetro del parco, ai sensi della legge istitutiva del parco medesimo. Tale inclusione avrà come effetto immediato la cessazione di qualsiasi forma di caccia nell'isola di Zannone (anche ai sensi dell'articolo 20 - lettera b) - della legge 27 dicembre 1977, n. 968), oltre che una più valida protezione dell'ambiente naturale.

Per quanto riguarda, invece, l'occupazione dell'isola da parte del signor Carlo Vignati, si fa presente che attualmente è in corso una vertenza tra il comune e l'affittuario, il quale utilizza il fondo come riserva di caccia e non intende restituire l'isola al comune.

Comunque, il problema della caccia, come si è già accennato, verrebbe automaticamente risolto con l'inclusione dell'isola nel territorio del parco.

Il Ministro: MARCORÀ.

DI NARDO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo. — Per

avere notizie circa la situazione della società ippica Villa Glori Agnano società per azioni che, usando di una locazione di favore di un impianto di proprietà del comune di Napoli, di concessioni e consentimenti dei ministeri interessati, pur ricavando enormi utili dalla svolta attività:

1) discrimina a proprio utile i lavoratori dipendenti;

2) impone a costoro non dovuti comportamenti sindacali;

3) irregolarmente mantiene in servizio lavoratori già pensionati o altrove dipendenti (Stato, parastato, privati);

4) trattiene in detrazione per l'imposta sul reddito una stessa percentuale a tutti i lavoratori abbiano o meno essi altra attività.

(4-01491)

RISPOSTA. — La società ippica Villa Glori gestisce, da anni, l'ippodromo di Agnano di proprietà del comune di Napoli. Detta concessione comunale, secondo quanto comunicato dal presidente della società, è contenuta nei limiti ragionevoli, perché sono a carico della società la costruzione, il costante ammodernamento e la manutenzione di tutti gli impianti fissi e mobili, sportivi e collaterali che, per contratto, rimangono automaticamente di proprietà del comune. Se si considerano le somme spese dalla società, che sono nell'ordine di miliardi, per tenere l'ippodromo di Agnano in condizioni di piena efficienza ed all'altezza del ruolo nazionale che gli compete, non può parlarsi assolutamente di favoritismi, ma solo di un'oculata amministrazione, da parte del comune, del suo patrimonio.

Per quanto concerne gli utili denunciati, lo stesso presidente ha precisato che, per il meccanismo della gestione delle scommesse, sottoposta a molteplici controlli e regolata da una convenzione che fissa una percentuale precisa, l'incasso della società è accertato ed accertabile al centesimo.

Eguale accertato è il volume delle spese: il personale, regolarmente as-

sunto e pagato in base a inderogabili contratti nazionali di lavoro, grava per circa il 70 per cento sull'incasso, mentre il rimanente 30 per cento non basta a sopprimere alle altre spese necessarie. Ciò è dimostrato dal fatto che i soci sono stati costretti a sottoscrivere vari aumenti di capitale per coprire le perdite di gestione, fidando in un avvenire migliore e nella comprensione degli enti preposti. Tutto questo è evidenziato in maniera indiscutibile dai bilanci societari, regolarmente depositati ed a disposizione di tutti. Il presidente ha inoltre assicurato che nessuna discriminazione, a favore o contro i lavoratori dipendenti, è stata mai posta in essere. Non è stato mai intendimento della società di attuare discriminazioni, né lo avrebbe potuto, perché esiste una agguerrita e preparata commissione interna che lo impedirebbe. D'altra parte, nessuna lamentela di sorta è stata avanzata dai dipendenti.

Per quanto riguarda i lavoratori pensionati o dipendenti di altre amministrazioni, si ritiene che l'interrogante abbia inteso riferirsi ai cosiddetti saltuari addetti agli ingressi e al totalizzatore, perché tutti gli altri dipendenti, operai ed impiegati, sono a tempo pieno e non possono assommare due occupazioni. Per i saltuari la società applica integralmente il contratto nazionale di lavoro per il personale addetto al totalizzatore, agli ingressi ed ai servizi vari, del 4 marzo 1969 e successive modificazioni che prevede l'assunzione temporanea per i giorni di corse (tre ore pomeridiane) di personale anche se dipendente da amministrazioni pubbliche o private, fissando dei compensi con le relative trattenute fiscali. Per detto personale, secondo quanto comunicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 luglio 1953, la società ha regolarmente versato i contributi assicurativi e previdenziali. Dal 1° agosto 1953 la società in questione ha smesso di assicurare tale personale, in quanto ha ritenuto che, per il particolare tipo di prestazione lavorativa (gli addetti agli ingressi ed al totalizzatore infatti, vengono chiamati in servizio

ad ogni riunione di corse, in media quattro all'anno e della durata ciascuna di due-tre mesi, sempre a seguito di domanda degli interessati) non sussiste l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali e ciò in considerazione sia della variabilità delle giornate di prestazione sia della mancanza dell'obbligo di rimanere — tra una prestazione e l'altra — a disposizione della società.

Di conseguenza, la società assoggetta i compensi erogati al personale in questione alla ritenuta d'acconto nella misura del 13 per cento, come stabilito dal vigente sistema tributario per i lavoratori autonomi. Comunque, l'Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, a seguito di segnalazioni promosse quasi sempre dal signor Adriano Marchese — addetto agli ingressi dal 2 giugno 1935 ed attualmente anche segretario regionale del sindacato SILCISNAL — ha periodicamente trasmesso all'autorità giudiziaria rapporti relativi alle omissioni contributive perpetrate dalla società in danno del personale addetto agli ingressi ed al totalizzatore. Negli ultimi anni sono stati trasmessi rapporti giudiziari compilati in data 10 maggio 1971, 11 giugno 1973 e 5 novembre 1974, ai quali erano interessati, rispettivamente, n. 79, 68 e 88 lavoratori appartenenti alle categorie in parola. L'Ispettorato del lavoro ha precisato che le persone interrogate sono sempre state in numero inferiore alla forza complessiva degli addetti al totalizzatore ed agli ingressi, in quanto molte di esse — all'atto del sopralluogo ispettivo — o si allontanavano dal posto di lavoro, oppure rinunciavano al turno di servizio per evitare di essere interrogate, temendo di danneggiare la loro posizione di dipendenti di enti pubblici o di amministrazioni statali. A questo proposito, in allegato all'ultimo rapporto giudiziario, è stato trasmesso al pretore di Napoli un elenco di tali persone, fornito dallo stesso signor Marchese. Sta di fatto, comunque, che i responsabili della società sono stati sempre assolti dall'autorità giudiziaria per i reati rapportati dall'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli. L'ultima sentenza asso-

lutoria, perché il fatto non costituisce reato, è stata emessa dal pretore di Napoli in relazione al rapporto trasmesso in data 5 novembre 1974.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

DI NARDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — stante il gemellaggio realizzato tra le città di Kagoshima e Napoli circa 17 anni or sono, quindi il continuo afflusso di missioni di quella città del Giappone a Napoli, il recente viaggio di una missione di quest'ultima nella città gemellata, viaggio che ha significato le più entusiastiche accoglienze ed avviato sempre maggiori programmi di incontri, scambi e quant'altro — se ritenga di indirizzare la nostra ambasciata a Tokio a considerare l'opportunità di un consolato onorario in quella città meridionale del Giappone, assai lontana e non facilmente raggiungibile nelle piccole cose dalla egregia attività della nostra ambasciata e per altro sempre più legata alla assai simile capitale del Mezzogiorno d'Italia.

Si chiede anche se il Ministero creda di avanzare utili cenni alla ambasciata del Giappone in Roma per considerare l'opportunità di dar luogo in Napoli all'apertura di un consolato onorario del Giappone. (4-04293)

RISPOSTA. — Il Governo osserva che l'istituzione di un ufficio consolare onorario con sede nell'isola di Kyushu, dove trovasi la città di Kagoshima, potrebbe apparire opportuna, sia per i compiti derivanti dall'assistenza alla nostra pur modesta collettività, sia soprattutto come punto di riferimento per attività culturali o commerciali interessanti per l'Italia. Per quanto riguarda l'ubicazione dell'ufficio va tenuto per altro presente che il centro principale dell'isola è la città di Fukuoka e che vi sono su di essa altre città di una certa importanza oltre a Kagoshima. L'ambasciata a Tokyo, interessata al riguardo, ha già espresso un giu-

dizio di massima positivo quanto alla istituzione di un ufficio consolare onorario nell'isola, riservandosi per altro di approfondire la questione anche per quanto concerne la ricerca di un suo titolare.

Quanto all'istituzione di un consolato onorario del Giappone a Napoli, una richiesta in tal senso è stata recentemente avanzata da questa ambasciata del Giappone. Conseguentemente, è stato dato corso alla procedura per valutare ed eventualmente autorizzare l'iniziativa.

*Il Sottosegretario di Stato: RADÌ.*

DI VAGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per sapere:

1) quali siano stati gli interventi effettuati perché lo statuto della FISE (Federazione italiana sport equestri) venga modificato in senso democratico. Infatti, mentre l'articolo 1 precisa che la FISE è costituita da associazioni e da singoli (benemeriti od operanti per la divulgazione degli sport equestri o interessati all'allevamento del cavallo), sia le une sia gli altri, affiliati alla FISE medesima, al momento della votazione per la elezione del presidente e del consiglio federale, sui 1200 soci-affiliati, soltanto 150 sono ammessi ad esercitare il più elementare diritto democratico;

2) se siano altresì a conoscenza del fatto che, scomparso recentemente il presidente della federazione, il consiglio ha deciso di procedere alla sola elezione del nuovo responsabile, violando così il combinato degli articoli 23, 24 e 25 dello statuto federale che lega l'elezione del presidente della FISE al periodo posteriore alle olimpiadi e, comunque, dopo il quadriennale ciclo olimpico;

3) se ritengano, infine, necessaria la nomina di un commissario che, restando in carica fino all'espletamento delle prossime olimpiadi, porti ordine e democrazia in una federazione che sovrintende ad una pratica sportiva in continua espansione. (4-04087)

**RISPOSTA.** — Le federazioni sportive agiscono secondo norme regolamentari che vengono emanate in base ai poteri di autonomia che appartengono alle federazioni stesse. Il Ministero del turismo e dello spettacolo non ha potestà di intervento sulla predisposizione dei regolamenti federali.

Nel caso di specie, tuttavia, per poter corrispondere alla richiesta dell'interrogante, il Ministero ha chiesto informazioni al CONI e da esse risulta che, in base all'articolo 18 dello statuto della Federazione italiana sport equestri, hanno aderito al voto in assemblea i legali rappresentanti delle società affiliate che risultano essere 150. I 1.200 soci non sono altro che i membri di tali società che delegano il presidente o il consigliere del circolo a rappresentarli in assemblea.

Per quanto concerne la nomina del solo presidente, afferma il CONI, è perfettamente regolare indire un'assemblea straordinaria che, secondo quanto previsto dal regolamento del CONI — titolo quarto, articolo 20 — può essere convocata per gravi circostanze senza attendere la fine del quadriennio olimpico.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo:* ANTONIOZZI.

**DULBECCO.** — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che recentemente è stato spostato da Ventimiglia (Imperia) a Marsiglia il centro di sdoganamento delle cipolle provenienti dall'Italia;

2) quali iniziative intenda assumere per il ripristino della situazione, in quanto la decisione ha creato difficoltà all'esportazione italiana del prodotto, avendo provocato l'aumento delle spese di trasporto. (4-04538)

**RISPOSTA.** — Con l'iniziativa suindicata l'interrogante segnala il pregiudizio subito dagli esportatori italiani di cipolle verso

il mercato francese a causa della recente decisione adottata dalle autorità di Parigi di togliere alla dogana di Ventimiglia l'abilitazione ad effettuare le operazioni di sdoganamento delle cipolle. Tale decisione costringe, infatti, gli operatori italiani ad utilizzare la dogana di Marsiglia, ciò che comporta una spesa suppletiva di trasporto di 60 lire al chilogrammo, a causa di aggiuntivi 600 chilometri da percorrere per approvvigionare i mercati di Nizza e delle zone limitrofe.

In proposito si fa presente che il problema è ben noto a questo Ministero su iniziativa del quale, da parte italiana, si sta svolgendo un'intensa azione sia sul piano bilaterale nei confronti delle autorità di Parigi, sia in sede CEE, allo scopo di ottenere la reinclusione della dogana di Ventimiglia tra le dogane francesi abilitate allo sdoganamento di cipolle.

*Il Ministro:* OSSOLA.

**FORNI.** — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere:

1) se corrisponda al vero la notizia apparsa sulla stampa nazionale secondo cui, in territorio svizzero, nel comune di Airolo, al confine con il territorio italiano, si stia procedendo da parte della Nagra ad una trivellazione del suolo per creare depositi di scorie radioattive prodotte da centrali nucleari;

2) se siano considerati attentamente i gravi danni che potrebbero essere arrecati alla contigua campagna lombarda e in particolare alle utenze irrigue della zona, dal momento che il terreno dove avvengono le trivellazioni è di natura calcarea;

3) se si ritenga che si possa ravvisare nella iniziativa un pericolo per la sicurezza e la salute in violazione degli accordi internazionali vigenti;

4) quali passi si intendano compiere presso il governo elvetico per evitare un fatto che desta tanta preoccupazione e protesta.

Si segnala l'urgenza di prendere decisioni efficaci e di divulgare i risultati per rasserenare l'opinione pubblica, pur nella convinzione che sono indispensabili solleciti rimedi in questo settore. (4-01634)

RISPOSTA. — Il Governo assicura di aver compiuto, tramite l'ambasciata a Berna, un passo presso le autorità svizzere non appena avuto conferma che la società svizzera Nagra aveva effettuato lavori esplorativi nei pressi di Airolo in vista dell'eventuale creazione nella zona di un deposito di scorie radioattive.

Nel contempo altre iniziative venivano promosse da nostri enti locali, interpreti delle apprensioni che il progetto aveva suscitato in ambienti italiani, come pure presso le popolazioni stesse del Canton Ticino e della località di Airolo. Richieste di elementi informativi sono state avanzate alle autorità della Confederazione dall'assessorato all'ecologia della regione Lombardia, e dall'assessorato alla tutela dell'ambiente della regione Piemonte nell'ambito della commissione mista italo-svizzera per la tutela dell'inquinamento delle acque comuni; iniziative di studio sono state patrocinate dal consorzio del Ticino in intesa con il Movimento antiscorie atomiche (MASA).

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, con decreto del febbraio 1978, istituiva una commissione di studio con il compito di effettuare indagini sulla struttura geologica del territorio italiano ricadente nel bacino idrografico del lago Maggiore. Essa, nel maggio 1977, su invito del comune di Airolo, effettuava un sopralluogo preliminare della zona, prendendo in esame aspetti particolari e d'insieme di carattere geologico, geomorfologico e idrologico. In base ai risultati emersi dalla ricognizione, la commissione rilevava la mancanza di quei requisiti specifici (isolamento idrologico, stabilità geologica, assenza di fenomeni da erosione, ecc.) atti, a suo giudizio, a rendere l'area esaminata idonea ad ospitare un deposito di scorie anche debolmente radioattive.

Nel settembre 1977 il Ministero degli esteri ha provveduto a trasmettere i ri-

sultati acquisiti dalla commissione alla nostra delegazione presso la commissione mista italo-elvetica per la tutela dell'inquinamento delle acque comuni, perché se ne avvalesse nei propri contatti con la propria controparte, nonché al dipartimento politico federale con rinnovate richieste di informazioni.

Il dipartimento federale ha reso noto, soltanto nel gennaio 1978, che da parte dei competenti organismi svizzeri erano ancora in corso attività di ricerca volte a localizzare le formazioni geologiche che meglio si sarebbero prestate ad un deposito di scorie radioattive. Tali ricerche per il momento non avevano condotto ad alcun risultato definitivo e, in particolare, non consentivano di formulare giudizi sulle proprietà dei giacimenti di anidride della Val Canaria per la valutazione dei quali si rendevano necessari esami approfonditi.

Il Governo dà ampia assicurazione all'interrogante che, consapevole delle preoccupazioni delle popolazioni interessate, non mancherà di continuare a seguire gli sviluppi delle indagini in corso e di approfondire lo studio della questione non trascurandone nemmeno gli aspetti giuridici internazionali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RADI.*

FRANCHI E LO PORTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza il fatto che:

1) il signor Filiberto Sotis, già dipendente dell'azienda speciale consorziale Le Gronde dei Monti Aurunci di Itri (Latina) non riconfermato, quale agente, con provvedimento del 3 giugno 1968, n. 29, propose impugnazione al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

2) la sesta sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 27 ottobre 1972-30 gennaio 1973, n. 25, annullò il provvedimento dell'azienda ordinando all'autorità amministrativa di eseguire la decisione;

3) con successiva decisione del 28 gennaio-19 aprile 1974 la stessa sezione del Consiglio di Stato ordinò alla già citata azienda consorziale di conformarsi al giudicato di cui alla precedente decisione n. 25;

4) malgrado tutto questo e nonostante il tempo trascorso e le pressioni dell'interessato esercitate al fine di ottenere la riassunzione in servizio, l'azienda Le Gronde dei Monti Aurunci non abbia dato seguito alla decisione del Consiglio di Stato.

Per conoscere quali provvedimenti immediati i ministri interrogati intendano prendere al fine di far cessare un arbitrario comportamento, di richiamare gli organi competenti della regione alla vigilanza, di reintegrare un lavoratore arrogantemente maltrattato nei propri diritti.

(4-03124)

**RISPOSTA.** — La regione Lazio, interessata in merito per il tramite del commissariato per il Governo presso la regione stessa, ha fatto presente quanto segue:

« Con delibera del 3 giugno 1968, n. 29, l'azienda consorziale Le Gronde dei Monti Aurunci decideva di non riconfermare in servizio il capo agenti ragioniere Filiberto Sotis e gli agenti Luigi Moccia e Costantino Vavalle e riteneva, pertanto, risolto ogni loro rapporto con l'azienda col 30 giugno 1968.

I dipendenti suindicati, avverso la citata delibera, proponevano ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo nel merito che l'ente non poteva disporre il loro licenziamento e che l'atto era comunque viziato, perché carente nella motivazione e perché non era stato adottato mediante votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 298 del testo unico legge comunale e provinciale.

Il Consiglio di Stato, con decisione del 27 ottobre 1972, n. 25, riteneva fondate soltanto le ultime due censure dei ricorrenti (difetto di motivazione e violazione dell'articolo 298 testo unico), mentre non riconosceva i vizi per eccesso di potere e, pertanto, accoglieva il ricorso, ordinando

che la stessa decisione venisse eseguita dall'autorità amministrativa.

L'azienda pertanto, con delibera del 6 agosto 1973, n. 18, riassumeva in servizio il Moccia, con decorrenza dalla data di emissione della sentenza da parte del Consiglio di Stato, mentre prendeva atto della morte di Costantino Vavalle (avvenuta il 25 febbraio 1972) e della raggiunta età pensionabile (65 anni) di Filiberto Sotis (in data 24 giugno 1972).

La sezione decentrata di controllo di Latina, con decisione in data 10 ottobre 1973, n. 55 (verbale n. 231) annullava la suddetta delibera n. 18 per illogicità della motivazione, puntualizzando il fatto che la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato la citata deliberazione del 3 giugno 1968, n. 29 non per motivi sostanziali (che, anzi, furono respinti), ma solo per motivi formali. Pertanto, l'azienda interessata doveva provvedere a riadottare una delibera in forma segreta ora per allora, senza che fossero esclusi dalla votazione gli agenti Vavalle e Sotis.

Con deliberazione del 30 novembre 1973, n. 29 l'azienda consorziale, in esecuzione a quanto fatto presente dal comitato di controllo, decideva a scrutinio segreto, ora per allora, la non riconferma in servizio dei tre dipendenti Moccia, Vavalle e Sotis.

Nel frattempo gli interessati presentavano di nuovo ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con decisione in data 15 gennaio 1974, pur prendendo in esame la citata delibera n. 29 del 1973, non ne disponeva formalmente l'annullamento, ma riconfermava la propria precedente sentenza ed invitava l'azienda a conformarsi ad essa per la parte in cui disponeva la preventiva fissazione di un criterio di scelta per il licenziamento dei tre agenti di custodia. A ciò provvedeva l'azienda con deliberazione del 27 giugno 1974, n. 23, vistata dalla sezione di controllo in data 18 settembre 1974, con la quale uniformandosi alla procedura indicata dal Consiglio di Stato, non riconfermava in servizio i tre agenti di custodia Moccia, Vavalle e Sotis.

Con ricorsi notificati all'azienda in data 14 ottobre 1974, i suddetti ex dipendenti impugnavano davanti al tribunale amministrativo regionale la predetta delibera del 27 giugno 1974, n. 23.

Ciò posto si ritiene che, uniformandosi al disposto del Consiglio di Stato, la azienda abbia esaurito l'iter amministrativo relativo alla questione in trattazione.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

**GARGANO MARIO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere — premesso che, con decreto interministeriale del 20 ottobre 1976 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 17 novembre 1976, n. 306, fu deciso d'intervenire a favore degli agricoltori che avevano subito danni, con prestiti d'esercizio ad ammortamento quinquennale assistiti dal concorso di Stato per quanto concerne il pagamento dei soli interessi ai sensi della legge 14 febbraio 1964, n. 38, articolo 2, e successive integrazioni e modificazioni e della legge 25 maggio 1970, n. 364, articolo 7 —:

1) se sia a conoscenza del fatto che l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina abbia da mesi provveduto ad emettere i relativi nulla osta ed i vari istituti interessati alle erogazioni non possano effettuare per mancata assegnazione di contributi da parte dello Stato;

2) quali siano i motivi di tale mancata assegnazione;

3) quando si intenda provvedere ed in qual modo. (4-04253)

**RISPOSTA.** — Con il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 novembre 1976, n. 396, venne riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi in provincia di Latina nei giorni 24, 27, 28 e 29 giugno e 13 luglio del 1976, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate, delle provvidenze creditizie (prestiti quinquennali di esercizio,

assistiti dal concorso dello Stato nel pagamento degli interessi) previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Con lo stesso decreto furono delimitate le zone territoriali della stessa provincia, colpite dalle anzidette avversità atmosferiche, nelle quali le aziende agricole danneggiate avrebbero potuto usufruire anche delle provvidenze contributive e contributo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della citata legge.

Conseguentemente, il Ministero, in relazione alle esigenze segnalate dai competenti organi della Regione e compatibilmente con le analoghe esigenze delle altre zone del territorio nazionale nonché con le disponibilità finanziarie esistenti sul fondo di solidarietà nazionale, assegnò alla provincia di Latina, con due distinti decreti del 16 maggio 1977, la somma di 80 milioni di lire per la concessione del concorso statale negli interessi e per il contributo annuo costante per i prestiti di cui all'articolo 5, nonché la somma di lire 85 milioni per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di cui all'articolo 7 della legge.

E da rilevare che l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina avrebbe dovuto emettere nulla osta entro i limiti delle predette assegnazioni e non già superarli, come invece ha fatto.

Questo Ministero, comunque, venuto a conoscenza della situazione determinatasi, ha potuto, seppure parzialmente, andare incontro alle esigenze degli operatori agricoli interessati, assegnando alla provincia di Latina, con decreti del 30 dicembre 1977, le seguenti somme:

a) lire 40 milioni, per gli interventi previsti dall'articolo 7, e lire 45 milioni, per gli interventi previsti dall'articolo 5, utilizzando parte delle disponibilità residue dalle assegnazioni agli istituti di credito per prestiti di importi inferiori a 5 milioni, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1974;



b) lire 235 milioni per gli interventi previsti dall'articolo 7 della legge, utilizzando parte delle disponibilità residue sulla quota riservata al Ministero per gli interventi di sua competenza.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORA.

**GATTI NATALINO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che nella prima decade di dicembre 1976 si sono svolte le assemblee dei soci delle cantine cooperative di Castelfranco Emilia, Carpi, Sorbara, Ganaceto (Modena), per discutere dei problemi del settore vitivinicolo e in particolare del credito agrario agevolato. A quest'ultimo riguardo si fa presente che si è giunti al termine dell'annata agraria e le cantine cooperative devono far fronte agli impegni di dare un congruo acconto ai soci conferenti nonché provvedere al pagamento alle aziende fornitrici dei prodotti e dei mezzi tecnici;

2) quali provvedimenti si intendano adottare per far fronte a questa situazione in modo che a sostenere sacrifici non siano ancora una volta i produttori agricoli;

3) se si ritenga opportuno fare con urgenza un consuntivo della operatività della legge 18 novembre 1975, n. 611, e impegnare eventuali disponibilità finanziarie alla concessione di prestiti agevolati per far fronte alle esigenze sopra ricordate. (4-01451)

**RISPOSTA.** — I fondi recati dalla legge 18 novembre 1975, n. 611, sono stati a suo tempo integralmente accreditati alle regioni, alle quali è stata affidata la concessione di prestiti agevolati per anticipazioni ai soci conferenti.

Ciò stante, non è possibile alcuna ricognizione di eventuali somme non utilizzate.

Si rammenta, tuttavia, che la legge 1° luglio 1977, n. 403, ha recato, all'arti-

colo 5, l'autorizzazione di spesa di lire 39 miliardi, destinata, fra l'altro, alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti destinati alle anticipazioni ai soci conferenti da parte di consorzi nazionali di cooperative, ivi comprese le cantine sociali.

*Il Ministro:* MARCORA.

**GIOVAGNOLI ANGELA.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - in riferimento ad una interrogazione (4-15072) presentata da altro parlamentare il 5 novembre 1975 e rimasta senza risposta per la fine anticipata della legislatura - se ritengano necessario ed urgente intervenire, in base ai compiti loro affidati dagli articoli 20 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248 e 6 della legge 28 marzo 1968, n. 434, affinché siano tutelate le prerogative professionali spettanti ai laureati in scienze agrarie e ai diplomati periti agrari, atteso che gli speciali bollettini di perizia, comprovanti la qualità e le caratteristiche del tabacco da ammettere al premio di coltivazione istituito dalla Comunità europea, richiesti in attuazione del regolamento della CEE n. 1726 del 1970, vengono accettati dall'AIMA anche se non redatti dai tecnici all'uopo abilitati dalla legge (articolo 16 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248 e articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434) con danno economico rilevante degli iscritti ai rispettivi albi professionali, non attendibilità delle perizie stesse ed inoltre acquiescenza ad una palese violazione di legge configurante il reato di esercizio abusivo della professione di dottore in agraria e di perito agrario, previsto e punito dall'articolo 348 del codice penale. (4-02468)

**RISPOSTA.** — Proprio la normativa, invocata dall'interrogante, attribuisce ai consigli nazionali dei dottori agronomi e dei periti agrari il potere di tutelare i rispettivi iscritti dall'abusivismo professionale, mentre al Ministero di grazia e giustizia è riconosciuto soltanto l'esercizio dell'alta

vigilanza ai fini della esatta osservazione delle norme legislative e regolamentari.

Si deve poi rilevare che lo stesso regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, all'articolo 18, subito dopo aver affermato una competenza esclusiva degli iscritti nell'albo, dispone che: « Per altro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo, quando ricorra una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza, i quali richiedono l'opera di una persona eminente nella scienza o di un tecnico di fama singolare;

b) che si tratti di perizie o di incarichi di importanza limitata e per cui non sia necessaria una particolare preparazione scientifica;

c) che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Inoltre, il principio della competenza esclusiva trova ulteriore deroga nei successivi regi decreti 23 giugno 1932, n. 1060, e 4 ottobre 1934, n. 1959, che riconoscono una specifica competenza nella materia in questione alle persone in possesso dello speciale certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di stimatore pratico in tabacchicoltura. Pertanto, nella specie non vi sarebbero, comunque, motivi di intervento da parte dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

Per quanto riguarda più specificatamente il merito della questione, occorre preliminarmente rammentare che la vigente regolamentazione comunitaria in materia di tabacco non prescrive che le provvidenze finanziarie (premi di coltivazione del tabacco) siano erogate subordinatamente alla compilazione, da parte dei contraenti privati, di speciali bollettini di perizia da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). Ne consegue che l'AIMA non ha mai attribuito ai cosiddetti bollettini di perizia valore di atti peritali. È opportuno a tale proposito precisare che le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia sono disciplinate in modo particolareggiato e tassativo dal regolamento CEE

n. 1726 del 1970 della Commissione, direttamente applicabile in ciascuno Stato membro e dal quale discendono le conseguenti operazioni di controllo dell'AIMA. Il citato regolamento prescrive:

1) gli Stati membri instaurano, nella fase di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco, un sistema di controllo che permetta di determinare, per ciascuna azienda, i quantitativi di tabacco in foglia raccolti nella Comunità, oppure originari o in provenienza da paesi terzi, sottoposti a controllo, e garantisca che il tabacco sottoposto a detto controllo non venga sottratto ad esso fino a che non siano ultimate le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento (articolo 1, primo comma);

2) l'istituzione di un certificato di premio, destinato a fornire la prova che il tabacco in foglia è stato sottoposto a controllo; tale certificato deve contenere determinate indicazioni (articolo 2);

3) il diritto a premio è acquisito nel momento in cui il tabacco lascia il luogo in cui è sottoposto a controllo (articolo 6, punto 1);

4) l'importo del premio da pagare all'acquirente è quello corrispondente al peso netto del tabacco in foglia, della varietà e dell'annata di raccolta indicate nel certificato di premio (articolo 6, punto 2);

5) nei contratti e negli atti d'asta di cui all'articolo 3 del regolamento CEE n. 727 del 1970, devono almeno essere « requisiti » il prezzo consentito al produttore e i dati che consentono di compilare i punti a), b), c), d), e), g) e l) del certificato di premio. Nell'elencazione di tali requisiti non è compreso quello della qualità (articolo 10).

Il citato regolamento CEE n. 727 del 1970, relativo all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, ha, per altro, stabilito i contratti da definire in conformità del punto 3 dell'articolo 3 o che acquistino il tabacco nelle aste.

Dall'esame delle specifiche norme richiamate, si evince chiaramente che l'organismo di intervento (e cioè l'AIMA) deve

assumere a base dei provvedimenti amministrativi i certificati di premio integrati dalle risultanze delle operazioni di verifica effettuate, in modo del tutto autonomo, all'uscita dei tabacchi dal sistema di intervento, momento generatore del diritto, al premio. Tali certificati vengono redatti dai funzionari dell'AIMA, previa verifica del tabacco immesso nel luogo di controllo e, pertanto, l'esibizione degli atti contrattuali, che ineriscono al rapporto di compravendita liberamente posto in essere dalle parti, non assume rilevanza giuridica, ai fini della definizione dei certificati di premio, se non per le indicazioni che da essa possono evincersi dell'intervenuta esecuzione del rapporto di compra-vendita del prodotto allo stato sciolto e dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo liberamente concordato tra le parti contraenti.

A tale riguardo, si rende opportuno precisare che l'importo dei premi previsti dalla regolamentazione comunitaria è stabilito in misura diversificata per le diverse varietà dei tabacchi oggetto della compra-vendita e quindi dell'intervento comunitario, ma prescinde in ogni caso dalle qualità (cioè dai diversi gradi di classificazione di cui le partite possono essere composte). Di conseguenza, è insussistente l'ipotesi che l'AIMA, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, abbia accettato atti di perizia redatti da persone non abilitate all'esercizio della professione di dottore agronomo e di perito agrario, in danno delle categorie professionali interessate. Ciò anche in considerazione che tali atti, impropriamente denominati bollettini di perizia (ed ai quali l'AIMA non ha attribuito valore di verbali di perizia) altro non erano che documenti, firmati dal venditore e dal compratore, attestanti l'avvenuta esecuzione del sottostante rapporto contrattuale di compra-vendita e contenenti la esposizione della classificazione del prodotto liberamente e direttamente concordata dalle parti; classificazione che non può assumere specifica rilevanza ai fini dell'erogazione del premio che, si ribadisce, non viene stabilito in misure di-

verse per i diversi gradi di qualità del tabacco, bensì in misura unica per la varietà dello stesso.

Ai fini degli adempimenti sopra specificati, pertanto, l'organismo di intervento, pur prendendo cognizione dei risultati dell'accordo autonomamente raggiunto dalle parti, valuta il peso netto complessivo da ammettere a premio per il tabacco consegnato all'acquirente; peso complessivo che viene indicato anche in quel documento comunemente ed impropriamente denominato bollettino di perizia, ma che non può considerarsi in ogni caso verbale di perizia, in quanto nella realtà rappresenta più concretamente un semplice bollettino di consegna ed atto di quietanza da parte del venditore. Ed infatti, dall'entrata in vigore della legislazione sull'IVA, i bollettini in questione sono stati sostituiti dalle fatture che sostanziano il contratto di compra-vendita, in conformità delle specifiche norme che disciplinano la materia.

*Il Ministro dell'agricoltura  
e delle foreste: MARCORÀ.*

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali è stata sospesa la gara a licitazione privata, fissata per il 30 novembre 1977, concernente la concessione in uso della strada Boscotrecase-Vesuvio, gara indetta dall'Azienda foreste demaniali.

La predetta concessione, che risale ad oltre un cinquantennio, rinnovata tacitamente ogni 19 anni, in considerazione delle importanti e continue opere compiute dai concessionari gratuitamente nell'interesse del demanio e del turismo, pare sia stata sospesa a seguito di un intervento dei competenti organi regionali, per una discutibile pretesa liberalizzazione della strada in questione. Tale intervento appare, oltretutto, discriminatorio ed incostituzionale, in quanto opererebbe solo nei confronti degli attuali concessionari della strada sopradicata, lasciando, tuttora, operanti le altre analoghe concessio-

ni, sia nell'ambito regionale sia in quello nazionale.

Appare, altresì, del tutto sorprendente ed illegittimo il mancato rinnovo per la stessa durata della richiamata concessione, rinnovo che si sarebbe dovuto verificare a seguito delle proroghe dopo il 31 dicembre 1976. (4-04124)

RISPOSTA. — La gara di licitazione privata per la concessione in uso pluriennale della strada demaniale di accesso al cratere del Vesuvio, versante dei comuni di Ottaviano (Napoli), e Boscotrecase, facente parte della riserva naturale guidata del Vesuvio, è stata indetta — previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in conformità dello statuto-regolamento dell'Azienda stessa e della legge sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato — per il fatto che erano pervenute diverse richieste di concessione in uso diciannovenne della proprietà in parola, e precisamente da parte: dei comuni di Boscotrecase e Ottaviano; dell'amministrazione provinciale di Napoli; degli assessorati per le Finanze e per il Turismo della regione Campania; delle ditte Salvatore De Santis, Vincenzo Raiola, Armando Cecere, Paolo Della Volpe e Matrone e Fioretti.

L'assunzione della concessione della strada demaniale comporta l'obbligo della realizzazione dei lavori, urgenti e indispensabili, di manutenzione straordinaria dell'opera, a spese del concessionario, per l'importo presunto di lire 340 milioni, da completarsi entro cinque anni dalla data di consegna in uso temporaneo della strada, al netto degli oneri di manutenzione ordinaria, nonché del canone, determinato dall'ufficio tecnico erariale in lire 2 milioni all'anno, a base della gara di licitazione privata.

Alla direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono pervenute sollecitazioni a favore del comune di Boscotrecase da parte dell'assessorato per le finanze e demanio della regione Campania, ma anche da parte dell'assessorato per il turismo della regione stessa a fa-

vore della ditta Matrone e Fioretti. In merito alle anzidette richieste di concessione e sollecitazioni sono stati interessati il presidente della regione Campania ed il commissario del Governo presso la regione stessa, ma nessuna di tali autorità ha dato risposta. Perdurando tale situazione, il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali aveva autorizzato la gara di licitazione privata, raccomandando di dare la preferenza, a parità di condizioni di offerta, agli enti pubblici locali interessati e, in tal senso, erano stati predisposti gli atti della gara stessa. A seguito, però, della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la direzione dell'Azienda di Stato ha ravvisato l'opportunità di sospendere la gara e di interessare il consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa per un riesame del problema, alla luce della normativa introdotta dal decreto.

Il consiglio di amministrazione della Azienda, nella seduta del 19 dicembre 1977, ha deciso di sollecitare la presidenza della giunta regionale della Campania ad esprimere un parere definitivo ed univoco sulla questione stessa, nel pieno rispetto delle norme recate dal citato decreto legislativo n. 616 del 1977.

Fino a questo momento nessuna risposta univoca è pervenuta da parte della regione.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

MANCUSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se:*

a) sia a conoscenza del fatto che in applicazione dei regolamenti CEE del 17 maggio 1976, n. 1163, del 17 agosto 1976, n. 2034, del 4 ottobre 1976, n. 2028, e del 21 dicembre 1976, n. 3141, riguardanti il premio di riconversione del settore della viticoltura (estirpazione vigneti), nell'anno 1977, in provincia di Enna sono stati estirpati 81 ettari di vigneto, pari ad un premio di riconversione di 85 milioni;

b) sia a conoscenza del fatto che alla data odierna nessun contadino coltivatore diretto ha ricevuto il premio;

c) ritenga di intervenire per liquidare quanto dovuto. (4-04448)

RISPOSTA. — Il Ministero è a conoscenza che nella provincia di Enna sono stati estirpati nel 1977, in relazione al regolamento CEE del 17 maggio 1976, n. 1163, ettari 81.22.23 di vigneti.

Per poter corrispondere agli agricoltori interessati il premio previsto dal predetto regolamento comunitario, è necessario emanare un provvedimento legislativo di autorizzazione della spesa relativa.

Questo Ministero ha già in fase di concerto con quello del tesoro lo schema di tale provvedimento legislativo.

*Il Ministro: MARCORÀ.*

MARZOTTO CAOTORTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

1) come mai nel nostro paese l'industria di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e in special modo della frutta, sia così poco sviluppata, soprattutto nel Mezzogiorno, da non poter assorbire la produzione dei nostri campi. Si assiste infatti con crescente delusione al fenomeno contraddittorio di un abbandono dei campi, cui fa riscontro una superproduzione di frutta che viene distrutta. Viene cioè distrutta quella materia prima preziosa di cui dispone il nostro paese per la sua posizione geografica, mentre si investono somme ingentissime per la costruzione di industrie pesanti per la trasformazione di materie prime (come il ferro) di cui non disponiamo;

2) altresì come mai la superproduzione di frutta non venga fronteggiata, come avviene anche nei paesi in via di sviluppo, mediante attrezzature mobili, di poco costo, idonee a raccogliere la frutta e incascarla sul posto per la sua con-

servazione, in modo da preparare un prodotto semilavorato, da cui le industrie alimentari ricavano poi durante l'anno prodotti finiti, come conserve, succhi di frutta, ecc., tutti prodotti di cui siamo tra l'altro anche carenti, poiché ne importiamo dalla Germania in gran copia.

(4-03195)

RISPOSTA. — Le misure suggerite dall'interrogante, certamente valide in linea generale, considerano, però, soltanto una delle fasi in cui si rende necessario intervenire per la risoluzione del problema della formazione delle eccedenze dei prodotti ortofrutticoli.

In realtà il problema è assai più complesso, per modo che la sua radicale risoluzione richiede un insieme organico di misure, volte, in definitiva, ed equilibrare l'offerta dei prodotti di cui trattasi con le possibilità di assorbimento da parte sia del mercato nazionale sia di quelli esteri.

I governi democratici succedutisi nel dopoguerra hanno fin qui dato avvio alla risoluzione del problema, promuovendo la emanazione di numerosi provvedimenti legislativi, nei quali sono stati considerati alcuni fra i più importanti aspetti del problema stesso, con particolare riguardo a quello della valorizzazione commerciale, incoraggiando, con consistenti incentivi finanziari, la diffusione di impianti collettivi, anche di importazione nazionale per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti agricoli, ivi compresi, ovviamente, i prodotti ortofrutticoli. In proposito, basti citare gli articoli 20 e 21 del « piano verde » n. 1, gli articoli 8, 9 e 10 del « piano verde » n. 2, la legge 7 agosto 1973, n. 597, concernente interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, il piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi (decreto ministeriale del 30 marzo 1973) e gli stessi interventi della sezione orientamento del FEOGA con la partecipazione finanziaria dello Stato nazionale. In applicazione di tali disposizioni e di quelle

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

successive che le hanno rifinanziate, è stato possibile svolgere una efficace azione nel Mezzogiorno, coordinando le varie iniziative, anche in correlazione agli interventi svolti nelle stesse zone da altri istituti ed organismi, e in particolare dalla Cassa per il mezzogiorno, allo scopo di ottenere una equilibrata ed armonica distribuzione degli impianti per settori e per territorio.

D'ora innanzi, alla episodicità e frammentarietà degli interventi fin qui attuati, il Ministero intende sostituire una politica di piano che, nell'assicurare un flusso costante di finanziamenti, sarà caratterizzata da interventi organici programmati e coordinati per ciascun settore, fra cui quello degli ortofrutticoli è considerato portante della economia agricola. Tale politica, perciò, considererà tutti gli aspetti del problema della sperimentazione agraria all'assistenza tecnica, dalle ricerche di mercato alla valorizzazione commerciale, dalla integrazione tra agricoltura e industria alimentare al riordinamento del settore della distribuzione e al raccordo con gli interventi della Cassa per il mezzogiorno e le partecipazioni statali. Una tale politica è prevista nel documento predisposto dal Ministero, contenente le indicazioni per un piano agricolo-alimentare e sul quale, come è noto, si è avuta, in questi giorni, una larga consultazione a carattere interregionale e nazionale, per avere i contributi, anche critici, principalmente delle regioni, oltre che di tutti gli altri enti, delle categorie e degli altri settori interessati.

Intanto, una prima anticipazione del piano è costituita dal provvedimento legislativo meglio noto con il nome del Quadrifoglio, nel quale, fra gli altri, il settore della produzione ortofrutticola è considerato, appunto, in tutti i suoi aspetti. Parallelamente, sarà continuata la azione, già in corso e della quale è dato già d'intravedere gli sviluppi positivi, per una revisione dei regolamenti di mercato dei prodotti ortofrutticoli, specialmente in vista della entrata nella Comunità della Grecia, della Spagna e del Portogallo, in modo da rendere veramente effettivo il

principio della preferenza comunitaria, nonché per ottenere una più adeguata partecipazione finanziaria della sezione orientamento del FEOGA per il miglioramento e il potenziamento delle strutture produttive e di mercato delle zone agricole del nostro Mezzogiorno.

*Il Ministro dell'agricoltura  
e delle foreste: MARCORÀ.*

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del vertiginoso aumento della vendita di zucchero in alcuni comuni a vocazione vitivinicola delle province di Trapani e di Palermo. Nonostante le assicurazioni di codesto Ministero in occasione di altre interrogazioni in materia, il fenomeno continua alla luce del sole; basti pensare che commercianti che in 11 mesi vendono pochi quintali di zucchero in un mese ne vendono tonnellate, senza che si intervenga con l'opportuna tempestività;

2) quali provvedimenti intenda prendere per stroncare l'attività dei sofisticatori. (4-03324)

RISPOSTA. — Effettivamente, operatori poco scrupolosi riescono a distrarre alcune quantità di zucchero dalla loro giusta destinazione, per impiegarle nella sofisticazione dei vini, e ciò nonostante la particolare disciplina cui è sottoposta la circolazione del prodotto e l'attenta ed assidua azione di controllo svolta dai competenti servizi del Ministero per circoscrivere tale illecita attività, che tanto danno arreca agli onesti produttori ed a tutta la viticoltura. In particolare, in Sicilia, e segnatamente nelle province di Trapani e Palermo, ove si producono vini bianchi ad alta gradazione alcolica, negli ultimi anni si è verificato un aumento del consumo del saccarosio.

Per circoscrivere il più possibile l'illegittimo impiego del saccarosio in enologia, il Ministero ha impartito agli organismi di

vigilanza precise istruzioni, perché i controlli sui vini e sui prodotti vinosi vengano effettuati con il massimo rigore. Azioni di sorpresa sono condotte anche presso cantine ubicate in zone isolate, per accertare la regolarità del prodotto ivi detenuto.

Al fine, poi, di controllare i prodotti vinosi in transito, ed in particolare la circolazione delle sostanze zuccherine nonché la effettiva destinazione delle stesse, vengono effettuati blocchi stradali, sia di giorno che di notte.

Le squadre operanti sono coadiuvate da personale specializzato, in modo da poter eseguire sul posto un primo esame, per rilevare l'eventuale presenza del saccarosio nei vini in fermentazione. Il prodotto sospetto di non genuinità viene posto sotto sequestro preventivo, in attesa dei risultati delle analisi chimiche effettuate in laboratorio.

Nell'anno 1977 risulta che sono stati inoltrati all'autorità giudiziaria 4595 rapporti penali a carico di operatori inadempienti.

Il problema dell'abusivo zuccheraggio dei vini potrebbe essere definitivamente risolto, aggiungendo a tutto lo zucchero posto in commercio un rivelatore che, all'analisi, ne evidenzia la propria identità. Già in passato il Ministero ebbe ad esaminare la possibilità dell'aggiunta di un rivelatore allo zucchero, ma il delicato problema non trovò soluzione, attese le notevoli difficoltà di ordine tecnico, economico e pratico che occorreva superare. Infatti, l'aggiunta del rivelatore direttamente allo zucchero si presenta di difficile attuazione, specie per quanto concerne la distribuzione del rivelatore stesso che, rispetto alla massa dello zucchero, rappresenta una quantità del tutto trascurabile. L'aggiunta, quindi, dovrebbe essere effettuata durante l'estrazione dello zucchero dalla bietola, ma anche in questa fase, che comprende una serie di complessi trattamenti, non poche sono le difficoltà tecniche da superare. In proposito, si rammenta che, a suo tempo, le associazioni di categoria, quali l'Unione italiana vini e la Federvini, ebbero a bandire un

concorso, dotato di un cospicuo premio, per la individuazione di un rivelatore da aggiungere allo zucchero. La commissione giudicatrice, prese in esame le proposte pervenute, le ritenne tutte inaccettabili. Riaperti i termini del concorso, si ebbe eguale esito.

Per tali ragioni, nell'approntare il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965 n. 162, mentre fu scartata la possibilità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore allo zucchero, fu sancito, invece, all'articolo 74, l'obbligo della bolletta di accompagnamento per trasferimenti di zucchero in quantità superiori ai 25 chilogrammi.

Poiché la predetta disposizione, in pratica, si prestava a qualche abuso da parte di operatori poco scrupolosi, con la legge 18 marzo 1968, n. 498, si è provveduto a renderla più efficiente, prevedendo anche l'ipotesi di colui che trasferisce il prodotto zuccherino senza procedere ad un atto di vendita, come nel caso di un industriale che trasferisca lo zucchero da un magazzino di deposito ad uno stabilimento di produzione di marmellate; e rendendo obbligatorio, per il venditore, l'accertamento della identità del destinatario. Questo maggior rigore è stato determinato dal fatto che il controllo dei registri di carico e scarico e delle bollette di accompagnamento, da parte degli addetti alla vigilanza, ha portato spesso a rilevare la indicazione di nomi di persone inesistenti, o di persone che non avevano ricevuto lo zucchero. Anche con la legge 9 ottobre 1970, n. 738, si è provveduto ad apportare alcuni perfezionamenti al predetto articolo 74.

Per quanto riguarda le sostanze rivelatrici da aggiungere allo zucchero, recentemente proposte (cloruro di litio, lattosio, eptosio, ecc.) si fa presente che dette sostanze sono oggetto di attenti studi, al fine di stabilire la loro assoluta innocuità sotto il profilo sanitario, nonché la possibilità tecnologica di addizionarle allo zucchero durante il processo di raffinazione o direttamente allo zucchero raffinato, allorché il prodotto proviene dallo estero. Inoltre, è indispensabile accertare

che dette sostanze, utilizzate come rivelatore, non subiscano alterazioni durante il processo di vinificazione o possano essere eliminate con procedimenti chimici o chimico-fisici. Infine, occorre mettere a punto il metodo di analisi per la individuazione del rivelatore nel vino.

È evidente, quindi, che il problema riveste particolare complessità e delicatezza, investendo le competenze anche di altre amministrazioni. Né è da tralasciare che l'Italia importa annualmente dagli altri paesi comunitari dai 3 ai 4 milioni di quintali di zucchero, per cui dovrebbero questi paesi provvedere alla introduzione di un rivelatore nello zucchero da essi esportato, al che la Comunità si oppone decisamente.

Si auspica, comunque, di addivenire al più presto ad una definitiva soluzione della grave questione, in modo da tutelare con la dovuta efficacia la viticoltura italiana che, tra l'altro, costituisce una delle più importanti branche della nostra economia.

*Il Ministro: MARCORÀ.*

MICELI VITO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, della marina mercantile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se e come intendano intervenire, anche in forma provvisoria e straordinaria, in favore dei barcaioli di Pantelleria (Trapani) affinché vengano autorizzati al trasporto dei turisti per la visita delle località costiere dell'isola.

(4-02858)

RISPOSTA. — In applicazione della normativa in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, il Ministero della marina mercantile può adottare eventuali provvedimenti di autorizzazione al trasporto passeggeri, con navi destinate a diverso servizio, solo in relazione a specifiche istanze documentate degli armatori interessati. Tali prov-

vedimenti non sono stati adottati nei confronti dei barcaioli di Pantelleria per mancanza di esplicite istanze documentate.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: PASTORINO.*

NICOSIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se:

1) rispondano a verità le notizie secondo le quali il Governo italiano si sarebbe impegnato a delimitare il confine marittimo fra l'Italia e la Tunisia rinunciando a vastissime zone di mare attorno alle isole del canale di Sicilia e arretrando la linea di demarcazione fino ad un miglio dalle coste di Linosa, Lampedusa (Agrigento), Lampione e Pantelleria (Trapani);

2) il Governo abbia preso o intenda prendere iniziative per la ricerca petrolifera nel canale di Sicilia. (4-02570)

RISPOSTA. — La notizia segnalata dall'interrogante, secondo cui il Governo si sarebbe impegnato a delimitare il confine marittimo tra l'Italia e la Tunisia, arretrando la sua linea di demarcazione ad un miglio dalle coste di Linosa, Lampedusa, Lampione e Pantelleria, non risponde alla realtà, qualunque accezione si voglia attribuire all'espressione confine marittimo.

Se con essa l'interrogante intende riferirsi al limite delle nostre acque territoriali, va rilevato che tale limite è stato fissato unilateralmente dall'Italia a 12 miglia dalle nostre coste, ivi comprese quelle delle isole. L'impossibilità di interferenze tra le acque territoriali italiane e quelle tunisine non ha reso necessario in effetti, nel definire questa materia, la stipula di alcun accordo con la Tunisia.

È vero invece che l'Italia ha firmato con la Tunisia, nel 1971, un accordo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due paesi. Ma è anche vero che, tramite tale intesa, il limite della piattaforma stessa è stato fissato a 13 miglia



dalla costa delle isole italiane del canale di Sicilia, salvo il caso di Lampedusa per cui il limite è stato stabilito a 12 miglia. Va rilevato al riguardo che, al momento della stipulazione dell'accordo con la Tunisia, la legge italiana fissava il limite delle acque territoriali a sei miglia dalle coste.

Nel corso delle trattative la controparte tunisina aveva negato, in linea di principio, l'esistenza di un diritto ad una piattaforma continentale pertinente alle isole. Conseguentemente, essa aveva preteso di limitare, nella zona delle isole, l'estensione della piattaforma continentale italiana a sole sei miglia dalla costa delle isole stesse, facendola così coincidere con l'ampiezza riservata al mare territoriale. Da parte italiana si è invece insistito sulla tesi secondo cui tutte le isole, anche se di limitata superficie, hanno diritto al riconoscimento di una loro piattaforma continentale, e si è potuto quindi ottenere — come sopra si è detto — di fissare il limite della piattaforma stessa a 12 miglia dalla costa di Lampedusa ed a 13 da quella delle isole restanti. Tale estensione, che implicava un avanzamento rispettivamente di sette e di sei miglia oltre il limite delle acque territoriali, non ha pertanto rappresentato una rinuncia a zone di mare attorno alle isole del canale di Sicilia. Essa anzi ha avuto come effetto il riconoscimento dell'esistenza di un diritto sovrano di sfruttamento da parte dell'Italia in una zona situata al di là del mare territoriale. L'accordo del 1971 sulla delimitazione della piattaforma continentale con la Tunisia si trova ora all'esame del Parlamento per la sua ratifica. In quella sede esso potrà essere esaminato in ogni suo aspetto e responsabili decisioni al riguardo potranno essere prese alla luce delle discussioni che potranno svolgersi sul merito della questione.

Se poi l'interrogante, nell'usare l'espressione confine marittimo, ha inteso fare riferimento ai limiti della cosiddetta zona economica pertinente all'Italia, ed ai possibili riflessi che potrebbe avere sulla sua delimitazione la definizione dell'estensione della piattaforma continentale con la Tunisi-

sia, non posso che richiamare quanto ho già avuto occasione di porre in rilievo rispondendo alla Camera alle interrogazioni del deputato Costa e dello stesso interrogante nella seduta del 13 gennaio 1978. Circa le connessioni tra piattaforma continentale e zona economica, sotto il profilo delle rispettive delimitazioni, non esiste in effetti, allo stato attuale del diritto internazionale, alcun principio codificato, o comunque costituente un sicuro univoco orientamento della comunità internazionale. Nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'attuale progetto di articolo sulla delimitazione della zona economica ricalca integralmente l'analogo articolo sulla delimitazione della piattaforma continentale, ma si è ben lontani da un'unanime accettazione della predetta norma, che anzi costituisce uno degli elementi decisamente controversi nel negoziato attuale. È comunque assai probabile che disposizioni analoghe verranno infine adottate per i due problemi. In sostanza, sarà sempre l'accordo fra le parti interessate che costituirà la soluzione ideale del problema. Le disposizioni di una prossima convenzione sul diritto del mare forniranno alle parti indicazioni in merito ai criteri da seguire, che molto probabilmente includeranno sia il principio della linea mediana, sia quello delle circostanze particolari di ogni singola situazione. Non si può quindi dire che l'accordo per la delimitazione della piattaforma continentale sarà automaticamente tradotto in tutti i suoi elementi nell'accordo per la delimitazione della zona economica. Fra l'altro, le particolari circostanze della zona economica possono anche differire da quelle della piattaforma continentale, nella misura in cui potranno anche essere presi in considerazione elementi diversi, quali ad esempio il tradizionale esercizio della pesca da parte delle rispettive popolazioni dei due paesi costieri.

Per quanto concerne le attività di ricerca petrolifera nel canale di Sicilia va ricordato che, ai termini della legge 21 luglio 1967, n. 613, l'Ente nazionale idrocarburi ha eseguito a suo tempo la prospezione estensiva del sottofondo marino

adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Pelagie, e ne ha trasmesso i risultati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali nell'ottobre 1969. L'ENI ha provveduto a indicare le zone, entro la percentuale del 25 per cento dell'area totale, per le quali, secondo quanto disposto dalla legge citata, dovevano essere rilasciati dall'ente stesso permessi esclusivi di ricerca. Tali permessi, in numero di 16, sono stati assegnati all'AGIP società per azioni tra il 4 dicembre 1970 e il 25 febbraio 1972. Successivamente, la stessa società ha acquisito altri permessi di ricerca e, alla data odierna, essa detiene, da sola o congiuntamente ad altri enti di ricerca, 32 permessi per complessivi 871.000 ettari. Sulla base di queste autorizzazioni, è stata eseguita la prospezione di dettaglio dell'area in questione e la perforazione di 17 pozzi esplorativi. Tra questi, i pozzi di Perla 1, al largo di Gela (Caltanissetta) e quelli di Nilde 1 e Nilde 2, al largo della Sicilia occidentale, hanno permesso di rinvenire livelli mineralizzati a petrolio. L'importanza di questi ritrovamenti potrà essere meglio precisata quando saranno concluse le valutazioni giacimentologiche attualmente in atto. Sono anche in corso di perforazione due pozzi esplorativi nel fuori costa della Sicilia occidentale e, quanto prima, è prevista l'esecuzione di due ulteriori sondaggi esplorativi, il primo sempre al largo della Sicilia occidentale ed il secondo nel mare delle isole Pelagie.

*Il Sottosegretario di Stato  
per gli affari esteri: RADI.*

OTTAVIANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — considerato il forte deficit accumulato dal 1972, anno della sua fondazione, ad oggi dalla cooperativa Tre Monti Flamini —:

1) quali e quanti interventi finanziari (statali, FEOGA, ecc.) siano stati compiuti e sulla base di quale programma di sviluppo produttivo dell'azienda;

2) quali siano stati gli interventi dei Ministeri interessati volti all'accertamento del reale stato di adeguamento dell'attività produttiva;

3) se risulti lo stato di profondo dissesto dell'azienda e se siano state intraprese iniziative per individuare le responsabilità di gestione del consiglio di amministrazione e suo presidente signor L. Paradisi. (4-02072)

RISPOSTA. — La cooperativa Tre Monti Flamini ha chiesto di essere ammessa al beneficio delle provvidenze contributive e creditizie di cui all'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ad integrazione delle agevolazioni di cui al regolamento CEE n. 17 del 1964, per la costruzione di un centro zootecnico in comune di Morlupo (Roma) e di un oleificio e tre magazzini con relativi macchinari in vari comuni della provincia di Roma.

In applicazione delle citate norme, il progetto 1/194/68/587, *tranche V/2*, relativo alla costruzione del centro zootecnico sociale in comune di Morlupo è stato approvato dalla CEE con decisione del 23 luglio 1969, n. 666-236, per una spesa ammessa di lire 546.670.000 ed un contributo comunitario, pari al 25 per cento della spesa, ammontante a lire 136.667.500.

Successivamente, con decreto ministeriale del 26 ottobre 1971, n. 20313, alla cooperativa Tre Monti Flamini è stato concesso anche il contributo integrativo dello Stato, di importo pari a quello ottenuto dalla CEE.

La cooperativa ha eseguito i relativi lavori ed ha potuto ottenere in tre soluzioni la liquidazione del contributo CEE di lire 136.667.500 e del contributo statale di lire 136.618.749.

Per quanto concerne la realizzazione dell'oleificio e delle opere connesse, si precisa che il relativo progetto è stato presentato dall'ente di sviluppo in Toscana e Lazio ed ha avuto per beneficiari oltre la richiamata società cooperativa Tre Monti Flamini, anche la società cooperativa a responsabilità limitata Oleificio sociale

di Formello e la ditta Erminia Casilli di Civitella San Paolo (Roma).

Detto progetto (1/199/69/1191) è stato approvato dalla CEE con decisione del 27 ottobre 1970, n. 1194-187, per una spesa ammessa di lire 223.600.000 ed un contributo della Comunità pari a lire 80.900.625. All'esecuzione del progetto la cooperativa Tre Monti Flamini è interessata limitatamente ad una spesa di lire 158.363.125 con relativo contributo della CEE di lire 59.545.000. L'intervento statale, invece, è pari ad un contributo di lire 6.609.084 su una spesa calcolata di lire 101.011.000.

La cooperativa interessata ha chiesto l'accertamento dei lavori eseguiti, ma la commissione appositamente incaricata non è stata in grado di procedere al collaudo, in quanto non è stata prodotta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa.

Poiché nel frattempo questo Ministero è venuto a conoscenza del fallimento della cooperativa in questione, sono stati intrapresi gli opportuni contatti con l'Avvocatura generale dello Stato e con il curatore fallimentare, per l'adozione degli interventi che si renderanno necessari, al fine di consentire eventuali recuperi delle somme erogate da questo Ministero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per quanto di sua competenza, ha riferito che in data 28 luglio 1977 il Comitato centrale per le cooperative - cui erano state rimesse le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata all'anzidetta società - ha comunicato che, in occasione della riunione, il rappresentante della Confederazione cooperative italiane ha fatto presente che la cooperativa in questione è stata dichiarata fallita dal competente tribunale.

Al riguardo, il predetto Ministero ha interessato sin dal 30 agosto 1977 l'ufficio provinciale del lavoro di Roma - sollecitato recentemente - a svolgere accertamenti presso la cancelleria del tribunale, al fine di conoscere la data della predetta sentenza di fallimento.

Qualora, infatti, risultasse confermata la notizia della dichiarazione di fallimento della società, il Ministero del lavoro non

avrebbe più poteri di vigilanza sull'ente, in quanto la procedura fallimentare si svolge, come è noto, sotto il controllo del tribunale.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

PETRELLA E BROCCOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere gli interventi effettuati dalla AIMA in tutto il territorio nazionale negli ultimi tre anni per il ritiro delle eccedenze produttive e le rispettive utilizzazioni nei settori orticoli e frutticoli ripartite per regione. (4-03425)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 662, e dell'articolo 18 del regolamento CEE n. 1035 del 1972, il ritiro dei prodotti ortofrutticoli pervisti dalla normativa comunitaria non è compito dell'AIMA, bensì delle organizzazioni dei produttori, espressamente previste dall'articolo 13 dello stesso regolamento comunitario e che ottengono la personalità giuridica mediante il riconoscimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il ritiro dalla vendita dei suddetti prodotti ortofrutticoli è, quindi, una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria all'autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori, e ciò al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato, attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili. Tali eccedenze sono destinate, oltre che alla distribuzione gratuita agli aventi titolo alla pubblica assistenza ed agli alunni delle scuole munite di refettorio scolastico, ad alimentazione animale allo stato fresco, a cessione alle industrie di trasformazione mediante gare pubbliche, a trasformazione, mediante lavorazione industriale, in alimenti per bestiame e a fini non alimentari.

Ciò premesso, si allegano quattro prospetti, in cui sono riportati i dati riguardanti i ritiri di prodotti ortofrutticoli, effettuati dalle organizzazioni dei produttori,

relativi alle campagne di commercializzazione 1973-74, 1974-75, 1975-76 e 1976-77.

Si fa, infine, presente che i dati forniti sono complessivi per tutto il territorio nazionale e non sono ripartiti per regioni. La rilevazione dei dati per circoscrizione regionale, infatti, non viene effettuata dall'AIMA, perché non è influente sull'esecuzione e l'efficacia degli interventi, ai fini della corresponsione delle compen-

sazioni finanziarie richieste. D'altra parte, gli interventi in parola vengono attuati dalle associazioni dei produttori agricoli, le quali hanno diverse circoscrizioni di operatività ed in parte, specie quelle che effettuano gli interventi più consistenti e ricorrenti, estendendo la loro azione a campi interregionali.

*Il Ministro: MARCORÀ.*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

RITIRI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI EFFETTUATI DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DURANTE  
LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1973/1974

Prodotto	Quantità ritirata quintali	DESTINAZIONI					
		Beneficenza	Fini non alimentari	Distillazione	Uso zootecnico	Cessione alle industrie di trasformazione	Cali o distruzione autorità sanitaria
Pere . . . . .	2.418.194,70	52.679,40	25.691,29	2.147.735,76	192.088,25	—	—
Mele . . . . .	1.164.238,88	21.555,48	39.145,48	1.055.113,62	48.424,30	—	—
Pesche . . . . .	7.368,83	2.941,33	—	3.845,68	581,82	—	—
Cavolfiori . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Pomodori . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Uva . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Arance . . . . .	490,15	490,15	—	—	—	—	—
Mandarini . . . . .	127.492,21	22.943,28	18.071,75	—	46.810,31	—	39.666,87
Limoni . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Totale . . . . .	3.717.784,77	100.609,64	82.908,52	3.206.695,06	287.904,68	—	39.666,87

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

RITIRI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI EFFETTUATI DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DURANTE  
LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1974/1975

Prodotto	Quantità ritirata quintali	DESTINAZIONI					
		Beneficenza	Fini non alimentari	Distillazione	Uso zootecnico	Cessione alle industrie di trasformazione	Cali o distruzione autorità sanitaria
Pere . . . . .	1.826.124,35	43.106,38	161.285,19	1.417.826,60	203.906,18	—	—
Mele . . . . .	418.455,70	7.390,56	44.690,77	265.548,84	100.825,53	—	—
Pesche . . . . .	753.600,36	72.766,67	478.999,06	22.659,00	4.571,31	—	174.604,32
Cavolfiori . . . . .	74.920,38	1.246,21	1.930,44	—	44.752,23	—	26.991,50
Pomodori . . . . .	58.480,12	4.853,33	52.901,04	—	725,75	—	—
Uva . . . . .	829,13	829,13	—	—	—	—	—
Arance . . . . .	1.879.463,08	262.381,57	36.343,59	—	101.838,70	36.054,91	1.442.844,31
Mandarini . . . . .	31.461,47	12.585,77	3.774,01	—	7.104,65	—	7.997,04
Limoni . . . . .	22.919,13	4.877,04	300,10	—	—	—	17.741,99
<b>Totale . . . . .</b>	<b>5.066.253,72</b>	<b>410.036,66</b>	<b>780.224,20</b>	<b>1.706.034,44</b>	<b>463.724,35</b>	<b>36.054,91</b>	<b>1.670.179,16</b>

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

RITIRI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI EFFETTUATI DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DURANTE  
LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1975/1976

Prodotto	Quantità ritirata quintali	DESTINAZIONI						Cali o distruzio- ne autorità sanitaria
		Beneficenza	Fini non alimentari	Distillazione	Uso zootecnico	Cessione alle industrie di trasformazione		
Pere . . . . .	1.733.611,18	48.277,66	54.943,14	1.523.248,66	107.141,72	—	—	—
Mele . . . . .	3.280.103,93	59.353,70	214.903,82	2.883.623,31	122.223,10	—	—	—
Pesche . . . . .	351.824,47	20.165,46	261.810,11	68.636,66	1.212,24	—	—	—
Cavolfiori . . . . .	15.789,96	348,58	870,48	—	14.570,90	—	—	—
Pomodori . . . . .	1.271.128,96	32.111,67	749.472,35	—	18.526,82	—	—	471.018,12
Uva . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Arance . . . . .	440.161,89	185.127,15	27.622,58	—	17.174,66	29.352,24	—	180.885,26
Mandarini . . . . .	434.190,26	52.781,13	179.327,57	—	191.172,69	—	—	10.908,87
Limoni . . . . .	113.706,45	38.092,98	20.103,48	—	—	—	—	55.509,99
Totale . . . . .	7.640.517,10	436.258,33	1.509.053,53	4.475.508,63	472.022,13	29.352,24	—	718.322,24

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 APRILE 1978

RITIRI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI EFFETTUATI DALLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI DURANTE  
LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1976/1977

Prodotto	Quantità ritirata quintali	DESTINAZIONI					
		Beneficenza	Fini non alimentari	Distillazione	Uso zootecnico	Cessione alle industrie di trasformazione	Cali o distruzio- ne autorità sanitaria
Pere . . . . .	2.733.630,18	70.807,34	141.845,56	2.345.944,07	175.033,21	—	—
Mele . . . . .	1.500.668,13	41.487,97	37.866,38	1.361.761,73	59.552,05	—	—
Pesche . . . . .	3.264.561,12	107.343,70	1.832.768,65	1.316.937,80	7.510,97	—	—
Cavolfiori . . . . .	13.404,68	—	7.627,73	—	5.776,95	—	—
Pomodori . . . . .	101.141,85	8.702,65	83.461,55	—	8.977,65	—	—
Uva . . . . .	12.446,15	10.362,97	1.826,18	—	257,00	—	—
Arance . . . . .	3.221.330,30	473.090,16	2.407.590,28	—	250.715,33	91.934,53	—
Mandarini . . . . .	372.816,32	21.999,26	215.974,42	—	74.842,64	—	—
Limoni . . . . .	564.164,02	31.295,78	532.868,24	—	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>11.784.162,75</b>	<b>925.089,83</b>	<b>5.259.828,99</b>	<b>5.024.643,60</b>	<b>582.665,80</b>	<b>91.934,53</b>	<b>—</b>



SERVADEI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponda a verità quanto riferito dalla stampa economica nazionale, secondo cui in alcuni paesi della CEE si starebbe verificando un ritorno a pratiche protezionistiche che avrebbero per principale oggetto prodotti di fabbricazione italiana. Si tratterebbe di un protezionismo mascherato in quanto, pur lasciandosi inalterati i principi fondamentali dell'unione doganale (basata, com'è noto, sulla soppressione dei dazi e delle restrizioni quantitative), si farebbe largo ricorso ad ostacoli dissimulati che metterebbero egualmente in pericolo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. Le misure di protezione denunciate riguarderebbero, in particolare, frutta, gelati, acque minerali, liquori, calzature, giocattoli, tessuti ecc., prodotti che verrebbero sottoposti a regolamentazioni o controlli assurdi e ingiustificati, come, ad esempio, l'osservanza di determinati punti di entrata nel paese (Regno Unito), l'esame batteriologico del latte usato nella fabbricazione dei gelati (Francia), l'osservanza di un peso minimo per gomitolo di lana diverso dagli *standards* europei (Germania), l'apposizione di diciture in lingua gaelica (Irlanda), la dichiarazione dei procedimenti di fabbricazione di giocattoli e calzature (Francia).

Come è noto, il pericolo d'un ritorno a pratiche autarchiche per fronteggiare difficoltà economiche interne è stato già denunciato, oltre che dall'OCSE e dal GATT nei loro rapporti semestrali, anche dalla Commissione della CEE la quale s'è però impegnata a vigilare perché gli atti lesivi della libertà di commercio vengano individuati e perseguiti con la massima decisione possibile.

Poiché la tendenza protezionistica in atto, oltre ad insidiare una fondamentale conquista della costruzione europea, lede i nostri precisi interessi commerciali ammontanti a centinaia di miliardi di lire, l'interrogante chiede che venga subito invitata la Commissione della CEE ad accertare la fondatezza delle notizie pubblicate e, in caso affermativo, a far uso dei poteri

ad essa derivanti dall'articolo 155 del trattato di Roma per rimuovere gli ostacoli alla libertà degli scambi intracomunitari.

L'interrogante è del parere che la ripresa della nostra economia risulterà tanto più agevolata quanto più sapremo vigilare sulla libertà di accesso dei nostri prodotti sui mercati esteri, accesso spesso contrastato con espedienti e sotterfugi restrittivi giustificati, frequentemente, con esigenze di tutela della salute delle persone, di difesa del consumatore, di lotta all'inquinamento, di miglioramento della qualità dei prodotti, ecc.

La crescente e temibile proliferazione di interventi di questo tipo impone ai paesi interessati alla libertà del commercio (come il nostro) di seguire le disposizioni via via emanate dai nostri *partners* in materia commerciale al fine di denunciare quelle normative che possono ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.

(4-03029)

RISPOSTA. — Il Governo non può non concordare con le considerazioni svolte sotto diversi profili dall'interrogante circa le necessità di salvaguardare nel modo più rigoroso in seno alla Comunità europea il principio della libertà degli scambi.

Nell'ambito comunitario il Governo italiano, di concerto con la Commissione, esercita da sempre una attenta e costante vigilanza per scoraggiare l'adozione di ogni misura restrittiva del commercio in contrasto con il dettato del trattato di Roma. In questa ottica, la Commissione svolge un'azione ferma e costante allo scopo di individuare nei vari contesti nazionali, le disposizioni, le prassi amministrative e tutti gli atti che, ostacolando o rendendo più onerosi gli scambi fra gli Stati membri, producono effetti equivalenti alle restrizioni quantitative. A riscontro dei crescenti reclami presentati contro pratiche di questo tipo, numerose sono in effetti le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione. Alcuni casi sono stati da essa risolti, quali, in particolare, quelli relativi al divieto di importare in Francia prodotti farmaceutici per la vendita al dettaglio;

alle licenze per l'esportazione dei prodotti petroliferi richiesti in Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito; alla disposizione francese secondo la quale i prodotti venduti per posta possono essere sdoganati soltanto da un agente dell'impresa speditrice residente in Francia.

Molti altri casi sono ancora in corso di esame. Varrà qui ricordare il particolare interesse che riveste per il nostro paese la procedura di infrazione iniziata dalla Commissione nell'aprile del 1977, a norma dell'articolo 169 del trattato CEE, nei confronti del governo francese a causa dei ritardi ingiustificati con cui le autorità francesi hanno proceduto al pagamento degli ammontari compensativi monetari dovuti per vini importati dall'Italia.

Posso pertanto rassicurare l'interrogante che, anche in presenza dei fenomeni da lui richiamati, il Governo non ha mancato e non mancherà di sollecitare presso le competenti sedi comunitarie quelle iniziative suscettibili di conferire progressivamente la necessaria trasparenza al mercato comunitario.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RADI.*

**SERVADEI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se siano state già avviate opportune iniziative atte ad evitare che anche sul mercato del grano si accenda nei prossimi mesi una speculazione analoga a quella che affligge attualmente il mercato del caffè.

Com'è noto, in conseguenza dell'insufficiente raccolto granario dell'estate 1977 l'Italia dovrà importare dagli altri paesi della CEE e dai paesi terzi grano tenero e grano duro per oltre 25 milioni di quintali necessari per completare il fabbisogno nel settore dei cereali panificabili. L'aggravio per la nostra bilancia dei pa-

gamenti sarà dell'ordine di 500-600 miliardi di lire.

Poiché in precedenti analoghe circostanze la prova fornita dalla pubblica amministrazione è stata nettamente negativa, in quanto essa non è riuscita a contrastare la speculazione scatenata da ristretti gruppi di operatori protesi a spingere i prezzi verso livelli iperbolici, l'interrogante chiede che il Governo prepari sin d'ora efficaci meccanismi di controllo atti ad evitare che i settori dell'industria molitoria e delle paste alimentari siano sottoposti a pericolose pressioni, con il rischio di gravi tensioni d'ordine sociale. L'azione della pubblica amministrazione dovrà tendere, in particolare, a convogliare l'afflusso di cereali panificabili attraverso un sistema di assegnazione controllata, che contrasti quel tipo di spirale al rialzo accesa nel 1976 proprio dalle aste gestite dall'AIMA per il formaggio grana in un periodo di rarefazione del prodotto.

Le voci che già corrono su presunte operazioni fraudolente poste in atto da grossi importatori cerealicoli nostrani, anche se sono da verificare, rappresentano comunque indizio d'uno stato di nervosismo e di preoccupazione che trova alimento nella riconosciuta abulia dei pubblici poteri di fronte ai fenomeni speculativi, si manifestino essi nel settore dei formaggi, in quello del caffè o in quello dei cereali. L'interrogante si limita qui a ricordare il giallo del grano tenero del 1974 mai completamente chiarito, che gettò fosche ombre sul comportamento dell'AIMA e della Federconsorzi sospettate di favorire manovre speculative sul fronte dei prezzi a danno dei consumatori italiani e del FEOGA.

L'interrogante ritiene che in futuro pericoli del genere non dovrebbero verificarsi in quanto esistono nel mercato mondiale grandi disponibilità di grano duro e tenero, in conseguenza dei favorevoli raccolti dei maggiori paesi produttori (USA, ecc.). Le quotazioni internazionali risultano, infatti, stabili, circostanza questa che viene già messa a profitto da parte dei nostri maggiori importatori con con-

tratti d'acquisto a termine, ciò che farebbe ritenere ingiustificata qualsiasi futura pretesa di aumento dei prezzi interni.

(4-03801)

RISPOSTA. — L'attuale situazione delle nostre disponibilità di grano, sia duro sia tenero, è stata determinata unicamente dall'insufficiente raccolto del 1977, conseguente all'andamento stagionale particolarmente sfavorevole nella fase delle semine e nel corso dell'attività vegetativa.

Ciò stante, non è dato di ravvisare analogia tra la carenza attuale, limitata all'Italia, e quella della campagna 1973-74, caratterizzata da eccezionale riduzione delle scorte mondiali. Comunque, già dal febbraio 1977, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), perdurando lo sfavorevole andamento climatico che aveva compromesso o ritardato le semine in molte zone del territorio nazionale e nella conseguente previsione, successivamente confermata, di una penuria di prodotto, ha provveduto ad assicurare un contingente di frumento tenero e duro, da immettere sul mercato. In particolare, su autorizzazione del Ministero del tesoro e di questo dell'agricoltura e delle foreste, l'Azienda di Stato ha acquistato, tramite gara pubblica, ai sensi del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496, un contingente di 5 milioni di quintali di frumento duro di origine estera.

Nel contempo, a seguito di un'azione svolta presso gli organi comunitari, si è ottenuto il trasferimento, dai magazzini dell'intervento tedesco, di 5 milioni di quintali di frumento tenero panificabile, di cui un primo lotto di 3 milioni di quintali è stato già trasferito e immagazzinato, mentre la restante quantità di prodotto è in corso di trasferimento. A tali quantità occorre aggiungere circa 300 mila quintali di grano tenero proveniente da precedenti trasferimenti dagli altri organismi d'intervento comunitario, nonché 1.650.000 quintali circa di grano duro, provenienti dai conferimenti all'intervento

delle decorse annate e dagli acquisti effettuati all'estero.

Già nel mese di dicembre 1977, l'AIMA a seguito di delibera del CIPE, ha indetto due gare per la vendita di 1 milione di quintali di grano tenero e di una pari quantità di frumento duro. A questo proposito, è bene precisare che le vendite di prodotto da parte dell'organismo d'intervento vengono effettuate con il sistema della gara pubblica, così come previsto dalla regolamentazione comunitaria, che vieta, invece, ogni cessione a prezzo agevolato o assegnazioni controllate; tale regolamentazione contiene, inoltre, tutta una serie di norme, che assicurano il controllo della destinazione del prodotto.

Si aggiunge che, perdurando la tensione dei prezzi verificatisi in questi ultimi tempi sui mercati dei cereali, al fine di sviluppare una opportuna azione di calmieramento, l'AIMA, a seguito di delibera del CIPE del 12 gennaio 1978, ha già effettuato il 7 e il 9 febbraio 1978 altre due gare per la vendita di 1 milione e mezzo di quintali di grano tenero e di una pari quantità di grano duro, che gli acquirenti dovranno commercializzare entro 40 giorni dall'acquisto. Altre due gare, per la vendita di 1 milione di quintali di grano duro e di una pari quantità di grano tenero, sono state già bandite, rispettivamente, per i giorni 17 e 21 marzo 1978 e ulteriori due gare, per la vendita di identiche quantità sia di grano duro sia di grano tenero, sono previste per il mese di aprile 1978.

Alle disponibilità esistenti presso l'AIMA occorre infine aggiungere quelle degli operatori privati, che hanno chiesto titoli d'importazione dai paesi terzi per circa 500 mila tonnellate, nonché contrattato direttamente con gli operatori dei paesi membri quantità di prodotto che si ha ragione di ritenere superiori ad un milione e mezzo di tonnellate.

Pertanto, il deficit può ritenersi pressoché coperto dal complesso delle operazioni statali e private innanzi esposte, cosicché eventuali intenzioni speculative possono ritenersi inattuati e comunque controllabili in larga misura attraverso la

immissione programmata delle giacenze presso i magazzini d'intervento dell'AIMA, in relazione alla evoluzione dei prezzi del mercato.

L'accenno ad un presunto giallo del grano tenero del 1974 non può trovare riscontro, ignorando questo Ministero fatti speculativi specifici che abbiano coinvolto, come sembra asserire l'interrogante, l'AIMA e la Federconsorzi nella veste di assuntrice del servizio di immagazzinamento e conservazione del grano d'intervento.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali, in questi ultimi tempi ed in maniera crescente, si vadano organizzando in Italia incontri pugilistici professionisti internazionali ad altissimo livello, in genere con protagonisti che nulla hanno a che fare col nostro paese e con lo stesso ambiente pugilistico europeo.

L'interrogante, mentre riconosce che il fatto può soddisfare gli sportivi nazionali e concorrere a meglio qualificare il nostro ambiente pugilistico, dubita tuttavia che la scelta faccia più riferimento ad aspetti sportivi che non a particolari e vantaggiose circostanze valutarie e fiscali da noi più presenti che altrove.

In effetti, queste grandi manifestazioni spettacolari, con pubblico pagante essenzialmente italiano e con borse premio rilevanti destinate esclusivamente ad atleti ed organizzazioni straniere, si traducono in grossi esborsi valutari per la importazione di servizi non essenziali, rispetto ai quali, oltretutto, sembra che si sia fiscalmente assai meno pesanti degli USA, dell'Inghilterra, Francia, ecc.

Accade così che l'Italia, nel momento in cui è scossa da problemi sociali, economici e finanziari gravissimi senza riscontro in nessun altro paese industrializzato dell'occidente, sta di fatto diventando l'America per professionisti sportivi stranieri e loro organizzazioni, in funzione della nostra maggiore corritività.

Tutto ciò premesso, l'interrogante desidera sapere come effettivamente stanno le cose, se il Governo si sia posto il problema, se la situazione possa e debba continuare a procedere in questo modo.

(4-03936)

RISPOSTA. — Le federazioni sportive agiscono secondo norme regolamentari che vengono emanate in base ai poteri di autonomia che appartengono alle federazioni stesse. Il Ministero del turismo e dello spettacolo non ha potestà di interferire sull'organizzazione di incontri sportivi programmati dalle federazioni.

Nel caso di specie, tuttavia, per poter corrispondere alla richiesta dell'interrogante, il Ministero ha chiesto informazioni al CONI e da esse risulta quanto segue:

a) in primo luogo non si verifica alcun esborso valutario da parte di organizzazioni italiane in quanto la borsa percepita dai contendenti viene corrisposta nel paese di origine da organizzazioni straniere. I pugili si limitano a sostenere il combattimento su territorio italiano, il che costituisce elemento qualificante per l'ambiente pugilistico italiano;

b) inoltre, l'occasione di un incontro a tale livello dà modo ai pugili professionisti italiani di ottenere un ingaggio (e percepire un reddito) essendo essi necessari al completamento del programma della manifestazione che comporta un introito per l'erario attraverso la percentuale sulla vendita dei biglietti;

c) l'allestimento di tali incontri, poi, è anche un richiamo turistico interessando un certo numero di spettatori stranieri.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: PASTORINO.*

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che si stia progettando l'estensione della denominazione di origine controllata dell'olio extra vergine di oliva, ciò che renderebbe più labile la garanzia ora costituita nei confronti del consumatore da tale tipo di olio.

(4-04257)

RISPOSTA. — Si assicura l'interrogante che, allo stato attuale, non esiste alcun progetto concernente la estensione della denominazione di origine controllata dell'olio extra vergine di oliva.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORÀ.

URSO GIACINTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quale attività stia svolgendo il cosiddetto Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi mentre sul tabacco levantino imperversa una grave crisi commerciale, dovuta anche al tipo e alla qualità del prodotto, ormai lasciati alla scarsa perizia dei produttori per nulla sorretti sul piano scientifico sperimentale e quindi in balia della concorrenza estera, in materia molto attenta, premurosa e puntuale.

L'interrogante ricorda che in tempi non molto lontani detto istituto vantava una attività di studio e di intervento di primissimo piano di cui si è particolarmente avvantaggiato il tabacco levantino e zone di coltura, ricadenti soprattutto nel Mezzogiorno. (4-03948)

RISPOSTA. — L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi è stato soppresso con la legge 6 giugno 1973, n. 306, relativa alla istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

Le principali linee di ricerche, cui riferisce l'odierna attività di tale istituto, riguardano:

- a) la produzione di tabacco in funzione della meccanizzazione della raccolta;
- b) i residui di alcuni fitofarmaci nel prodotto;
- c) l'induzione di resistenza a malattie per via genetica;
- d) problemi varietali e riconversione della tabaccoltura;
- e) indagini economiche sulla produzione e sul commercio.

Per quanto riguarda i tabacchi levantini, si precisa che le ricerche programmate per il 1978 dall'istituto in questione e, in particolare, dalla sezione operativa

periferica di Lecce, specializzata per tali varietà di tabacchi, saranno rivolte:

1) alla costituzione di nuove linee di tabacco orientale in grado di soddisfare le opposte esigenze dei produttori e dei manifatturieri (resa unitaria e qualità);

2) al miglioramento delle tecniche colturali (in particolare densità di investimento e concimazione azotata);

3) allo studio e alla messa a punto di nuovi sistemi di cura (a foglia, a pianta intera, in capanne con varie coperture di plastica, in capanne elettroventilate e non, a massa e a pianta intera in *bulncuring*, pettini metallici per la formazione di filze) e fermentazione (prosciugamento e conservazione del tabacco in colli nella fase pre-manifatturiera).

È per altro da osservare che le ricerche in atto e quelle in programmazione sono indubbiamente insufficienti per risolvere i gravi problemi in cui versa la tabaccoltura nazionale e, in particolare, quella del Mezzogiorno.

D'altra parte, la presente situazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco non consente di affrontare con maggiore organicità ed intensità tali problemi. Infatti, la citata legge istitutiva ha cambiato la vecchia impostazione, adeguandola a quella degli altri istituti sperimentali agrari, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Conseguentemente, tale istituto si è trovato, da un lato, ad avere un nuovo assetto, una diversa struttura organizzativa, una nuova fisionomia certamente più rispondente alle esigenze della ricerca moderna e, dall'altro, ad essere gestito dal personale preesistente, non completamente pronto ad assolvere ai compiti cui il nuovo istituto è preposto. Ad aggravare la già precaria situazione dell'istituto contribuiscono, inoltre, la carenza dell'organico del personale previsto dalla legge, la inadeguata dotazione di strutture e attrezzature scientifiche e la non piena utilizzazione di quelle esistenti.

Per quel che concerne, in particolare, la sezione operativa periferica di Lecce, c'è da dire che essa si trova nella impossibilità, stante la presente situazione,

di soddisfare alla estesa domanda di ricerca posta dai gravi problemi che affliggono i produttori di tabacchi orientali, in quanto: il personale di ricerca presso tale sezione è costituito dal direttore della sezione e da qualche esperto non laureato; la sezione di biochimica prevista presso tale sezione operativa non è ancora funzionante e l'annesso tabacchificio sperimentale per la trasformazione e la fermentazione dei tabacchi levantini è chiuso da svariati anni.

A tale situazione questo Ministero, al quale la legge istitutiva ha affidato la vigilanza in sostituzione del Ministero delle finanze, cerca di ovviare, favorendo innanzitutto la qualificazione del personale esistente mediante l'invio dei ricercatori presso centri qualificati di ricerca italiani ed esteri, la partecipazione a congressi e convegni internazionali, provvedendo all'assegnazione a tale istituto di ricercatori assunti con i recenti concorsi, stimolando la collaborazione con le università e con altri istituti di ricerca, fornendo i mezzi per il funzionamento e per le attrezzature scientifiche.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

URSO SALVATORE, BAMBI, ZAMBON, ZANIBONI, PELLIZZARI, CARLOTTO, PISONI, MENEGHETTI, CAVIGLIASSO PAOLA, BOTTA, FERRARI SILVESTRO, URSO GIACINTO, MANNINO, STELLA, SCALIA, GRASSI BERTAZZI, DRAGO, SALOMONE, PAVONE, DEL CASTILLO, NUCCI GUGLIELMO, MORA GIAMPAOLO, BIANCO, CAIATI, FELICI, ZUECH, BASSI, MARABINI, TANTALO, PERRONE E ROSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica e del commercio con l'estero.* — Per sapere: — premesso che la stampa quotidiana ha pubblicato in questi giorni dei dati estremamente interessanti relativamente agli effetti negativi che gli importi compensativi monetari hanno provocato sulla nostra agricoltura fin dalla loro istituzione.

Dai dati in questione che sono tratti da un approfondito studio predisposto dalla consulta dell'Associazione italiana allevatori che riunisce Confagricoltura, Col-diretti e Alleanza contadini, risulta che da quando è stato introdotto questo meccanismo monetario — cioè sei anni fa — la situazione dell'agricoltura italiana si è molto aggravata: i prezzi di vendita delle aziende agricole sono stati frenati, mentre i costi di produzione per materiali, servizi, lavoro e capitali hanno potuto crescere liberamente. E tutto ciò in presenza di una crescente concorrenza sul mercato interno delle produzioni agricole (specie zootecniche) provenienti dai paesi comunitari a moneta forte, avvantaggiati appunto dai montanti compensativi. In sostanza sarebbe stata depressa la produzione agricola nazionale, senza che sia stata preservata l'unicità del mercato agricolo comune, nel quale sono alterate le condizioni di concorrenza.

Se la produzione agricola italiana avesse potuto svilupparsi ai tassi del periodo precedente a quello dei montanti compensativi (3 per cento anziché 1,4 per cento), il fatturato della nostra agricoltura sarebbe stato superato di circa 950 miliardi l'anno, a prezzi 1976.

La perdita di produzione è grave per l'intero sistema economico italiano, dato che mille miliardi di produzione agricola forniscono occupazione a 260 mila lavoratori (di cui 60 mila nei settori industriali legati all'agricoltura) e generano una produzione globale di 2.135 miliardi di lire. Cioè mille miliardi di produzione agricola fanno scattare una produzione indotta di 1.135 miliardi, per beni e servizi occorrenti alle aziende agricole, e per le lavorazioni di trasformazione dei prodotti. Frenando l'aumento dei prezzi agricoli alla produzione e abbassando le quotazioni dei prodotti agricoli importati si è voluto contrastare l'inflazione. Ma l'AIA ha calcolato che un ipotetico aumento del 10 per cento dei prezzi agricoli alla produzione genera appena l'1,3 per cento di aumento del livello generale dei prezzi al consumo. Deprimendo invece i prezzi agricoli interni si sono aumentate le impor-

tazioni. E secondo l'indagine, per ogni 525 miliardi di *deficit* della bilancia commerciale si registra un aumento dell'1 per cento dei prezzi interni.

Ogni anno perciò, il buco di 950 miliardi di lire di produzione agricola genera, tramite il conseguente *deficit* della bilancia agricola commerciale, un'inflazione dell'1,8 per cento i cui effetti complessivi nei sei anni, dal 1971 al 1976, superano l'11 per cento —

1) quali iniziative si intendano svolgere a livello nazionale e comunitario al fine di ottenere la sterilizzazione dei montanti compensativi nel più breve tempo possibile senza attendere i sette anni previsti dalla Comunità per la loro graduale abolizione;

2) inoltre se ritengano opportuno nel brevissimo periodo sollecitare la svalutazione della lira verde, il cui distacco dal valore commerciale della nostra moneta è salito ormai a 18 punti, al fine di ottenere un immediato beneficio per i nostri produttori che vedono frustrati i loro sforzi produttivi dalle continue importazioni agevolate dagli ICM. (4-03995)

RISPOSTA. — Gli interroganti si riferiscono evidentemente al progetto di regolamento presentato recentemente dalla Commissione esecutiva della CEE al Consiglio (documento del 4 novembre 1977 R/2601 del 1977 - Agri 740-Fin 660) nel quale si prevede che:

1) gli importi compensativi monetari, esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento, vengano eliminati in un periodo di sette anni, in ragione di un settimo ogni anno, in coincidenza con la fissazione dei prezzi;

2) gli ICM, eventualmente prodottisi successivamente alla entrata in vigore del regolamento, vengano eliminati all'inizio delle campagne di commercializzazione successive;

3) la smobilitazione annua globale degli ICM risultanti dalle due operazioni di cui sopra, con la conseguente svalutazione (o rivalutazione) della moneta in questione, non debba superare il 5 per cento (salvo deroga che il Consiglio può

eventualmente concedere su richiesta dello Stato membro interessato).

Al riguardo, c'è da dire che le proposte della Commissione possono sembrare forse inadeguate, per difetto, a risolvere una situazione come quella attuale.

Occorre, per altro, esaminare la situazione quale si presenta nel complesso della Comunità: vi sono, infatti, due Stati membri — Repubblica federale di Germania e Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda — per i quali le proposte della Commissione — pur nella loro formulazione attuale — presentano notevoli difficoltà. Infatti, per la Repubblica federale di Germania, paese a moneta rivalutata, la smobilitazione degli ICM significa rivalutazione progressiva del tasso di cambio agricolo e, quindi, riduzione dei prezzi dei prodotti, espressi in moneta nazionale. Per il Regno unito il periodo di sette anni può essere già troppo breve, in considerazione del fatto che lo scarto attualmente esistente tra il tasso verde della sterlina ed il suo tasso reale è del 30,42 per cento. Riassorbire un tale scarto in un periodo di sette anni, con la probabile aggiunta di altri scarti aggiuntivi che si dovessero produrre nel frattempo, rappresenta per il Regno unito uno sforzo che il governo di quel paese considera insopportabile, per gli aumenti che ne deriverebbero sui prezzi al consumo.

Da parte di questo Ministero dell'agricoltura si ritiene che il periodo di sette anni, proposto dalla Commissione, potrebbe essere abbreviato, per esempio a cinque anni. Si ritiene altresì che il 5 per cento annuo di assorbimento dello scarto tra tasso agricolo e tasso reale potrebbe essere superato. E questo in armonia con la linea di condotta fin qui sempre seguita da parte del Ministero medesimo in sede comunitaria, tendente cioè ad avvicinare quanto più possibile il tasso agricolo della lira (lira verde) al suo tasso reale. A conferma di ciò si possono citare le numerose svalutazioni della lira verde, chieste ed ottenute da quando fu dichiarata la fluttuazione della lira (febbraio 1973) ad oggi: 4 per cento nel 1973; 28 per cento nel 1974; 2,88 per cento nel

1975; 12,36 per cento nel 1976; 6,96 per cento nel 1977 e, da ultimo, 6,4 per cento a decorrere dal 1° febbraio 1978. Da ciò si vede che il 5 per cento di svalutazione annua è stato sempre superato — ed anche abbondantemente — quando la situazione lo richiedeva.

Da parte del Ministero dell'agricoltura si ritiene, infatti, che un mancato adeguamento del tasso verde della lira determini una ingiustificata penalizzazione dei produttori agricoli ed una conseguente mortificazione della produzione. Il che comporta, conseguentemente, un maggiore volume di importazioni dall'estero di prodotti alimentari, un maggior esborso di valuta e, in ultima analisi, una spinta inflazionistica superiore a quella che può derivare dall'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORA.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle infondate quanto faziose notizie fornite dagli organi di pubblica sicurezza di Lamezia Terme (Catanzaro), al procuratore della Repubblica sul conto del consigliere provinciale Domenico Bagnato, eletto con ben 4 mila voti nelle liste del MSI-destra nazionale, dopo essere stato per 24 anni consigliere comunale e per lungo tempo segretario della locale sezione dello stesso partito, notizie sulla base delle quali il pubblico ministero ha emesso un ordine di perquisizione domiciliare eseguito con spropositato spiegamento di forze nel cuore della notte;

2) inoltre, se ritenga giustificabile il comportamento dei ricordati organi di pubblica sicurezza che, nel fornire al magistrato informazioni sul consigliere Bagnato, hanno attribuito allo stesso contrariamente a quanto notorio, di essere elemento in vista della destra extraparlamentare o, comunque, ideologicamente più vicino a tali frange estremiste;

3) infine, se intenda richiamare gli indicati organi di pubblica sicurezza alla necessità assoluta di attenersi nei con-

fronti degli appartenenti al MSI-destra nazionale e, soprattutto, nei confronti di un rappresentante eletto dal popolo alla massima e più scrupolosa obiettività allo scopo di evitare che informazioni generiche, per altro in contrasto con la notorietà dei comportamenti e con progressi accertamenti espletati dagli stessi organi, si risolvano in denigrazioni inaccettabili di una parte politica, senza attingere i fini di giustizia, ai quali, in ogni occasione, deve ispirarsi l'azione della pubblica sicurezza. (4-02355)

RISPOSTA. — La sera del 16 aprile 1977, lo studente universitario Francesco Gallo consegnava ai carabinieri di Lamezia Terme un foglio dattiloscritto, rinvenuto nella sua autovettura, e proveniente, in apparenza, dal movimento extraparlamentare di destra Ordine nero, in cui si rivendicava l'attentato compiuto, circa due anni orsono, nella stessa città e che aveva causato la morte del dottor Francesco Ferlaino, avvocato generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Del fatto veniva dato immediato avviso alla procura della Repubblica, che disponeva cinque perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettante persone, sospettate di far parte della destra extraparlamentare.

Tra le persone sottoposte a perquisizione domiciliare, è stato compreso, anche, l'insegnante Domenico Bagnato, consigliere provinciale del MSI-destra nazionale, ritenuto vicino ai movimenti extraparlamentari di destra, atteso che, nel 1962, aveva costituito, in Lamezia Terme, una sezione di Ordine nuovo nella sede dell'Associazione combattenti della Repubblica sociale italiana, della quale era segretario; il Bagnato, inoltre, il 29 marzo 1965, aveva partecipato ad un raduno interregionale di Ordine nuovo a Reggio Calabria e successivamente, in occasione della morte di Valerio Borghese, si era recato a Roma per partecipare alla cerimonia funebre.

*Il Ministro:* COSSIGA.